

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

513^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 15 DICEMBRE 1961

Presidenza del Presidente MERZAGORA,
indi del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

Annunzio di presentazione	Pag. 23775	testo unificato del disegno di legge: « Modifica all'articolo 582 del Codice penale (lesioni personali) » (136-817):
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	23776	* GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>
Deferimento alla deliberazione di Commissioni permanenti	23775	MONNI, <i>relatore sul disegno di legge n. 136</i>
Deferimento all'esame di Commissioni permanenti	23776	PICCHIOTTI
Presentazione	23777, 23814	« Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, per una più equa ripartizione fra gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari della percentuale sui crediti recuperati dall'erario e dei diritti e delle trasferite degli atti a debito » (736), <i>d'iniziativa del senatore Jodice</i> ; « Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, concernente l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari » (781), <i>d'iniziativa del senatore Arcudi</i> ; « Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari » (1372) [Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del
Trasmissione	23775	
« Modifica all'articolo 582 del Codice penale (lesioni personali) » (136), <i>d'iniziativa dei senatori Picchiotti ed altri</i> ; « Modifica dell'articolo 582 del Codice penale » (817), <i>d'iniziativa dei deputati Preziosi Olindo e Foschini (Approvato dalla 4^a Commissione permanente della Camera dei deputati)</i> [Discussione e approvazione in un		

disegno di legge: « Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari » (1372)]:

CAPALOZZA 23784 e *passim*

GIANQUINTO 23783

* GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia* . . 23781
e *passim*

GRAMEGNA 23782 e *passim*

* JODICE 23780 e *passim*

MAGLIANO 23783, 23803

MONNI, *relatore* 23781 e *passim*

NENCIONI 23786

PIOLA 23792, 23809, 23812

« Delega al Governo per l'emanazione di provvedimenti in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e dell'imposta di conguaglio all'importazione » (1684) (Discussione e approvazione):

PIOLA, *relatore* 23817

RODA 23814

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* 23817

« Modificazioni degli articoli 164 e 175 del Codice penale » (135), *d'iniziativa dei senatori Picchiotti ed altri*; « Modificazione

degli articoli 164 e 175 del Codice penale » (292), *d'iniziativa dei deputati Degli Occhi ed altri* (Approvato dalla 4^a Commissione permanente della Camera dei deputati) [Discussione e approvazione in un testo unificato del disegno di legge: « Modificazione degli articoli 164 e 175 del Codice penale » (135-292)]:

* GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia* *Pag.*
23820

MONNI, *f.f. relatore* 23820

OTTOLENGHI 23821

PICCHIOTTI 23820, 23822

INTERROGAZIONI:

Annunzio 23823

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO:

PRESIDENTE 23777, 23814

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia* . . 23777

MAGLIANO 23777

PICCHIOTTI 23777

N. B. — *L'asterisco premesso al nome di un oratore indica che il discorso è stato rivisto d'ufficio.*

Presidenza del Presidente MERZAGORA

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della seduta precedente.

R O D A , *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Proroga del termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio » (1834), di iniziativa dei deputati De' Cocci e Belotti,

« Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (1835), di iniziativa dei deputati Repossi e Bucalossi;

« Norme modificative ed integrative sull'attività dell'Istituto centrale per il credito a medio termine » (1836);

« Proroga del termine per l'attuazione dei piani regolatori nei comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915 » (1838);

« Concessione alla Repubblica somala di un contributo straordinario a pareggio del bilancio per l'anno 1960 » (1839);

« Provvedimenti per il risanamento dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale,

Tribunali e Castellammare e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni, nel comune di Palermo » (1840), di iniziativa dei deputati Gioia ed altri;

« Risanamento dei quattro mandamenti e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni nel comune di Palermo » (1841), di iniziativa dei deputati Gioia ed altri;

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro della pubblica istruzione:

« Modifiche alla legge 2 agosto 1937, numero 699, relativa al riordinamento dei corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione » (1837).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Annunzio di deferimento di disegni di legge alla deliberazione di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge alla deliberazione:

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Proroga del termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio » (1834), d'iniziativa dei deputati De' Cocci e Belotti, previo parere della 9ª Commissione,

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile).

« Modifiche alle disposizioni finanziarie della legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) » (1827), d'iniziativa dei senatori Amigoni e Oliva, previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Determinazione dei prezzi delle sanse » (1673-B), di iniziativa del senatore Jannuzzi,

della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per le indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (1835), di iniziativa dei deputati Repossi e Bucalossi.

Annunzio di deferimento di disegni di legge all'esame di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge all'esame:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Autorizzazione per la continuazione dell'esercizio della casa da gioco di Saint-Vincent » (1818), di iniziativa dei deputati Di Giannantonio ed altri, previo parere della 2ª Commissione,

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Regime di gestione per il periodo 1º gennaio 1960-31 dicembre 1961 dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale » (1822), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . Comunico che, a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), il senatore Messeri ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge:

« Approvazione dei seguenti Atti internazionali, firmati a Ginevra il 22 novembre 1958, e loro esecuzione.

a) Dichiarazione relativa all'accessione provvisoria della Svizzera all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G.A.T.T.) e liste annesse;

b) Protocollo tra l'Italia e la Svizzera concernente l'entrata in vigore delle nuove concessioni tariffarie e l'abrogazione dell'Avenant del 14 luglio 1950 al trattato di commercio del 27 gennaio 1923 e relativi Scambi di Note;

c) Protocollo concernente l'importazione del legname e di prodotti forestali della Svizzera in Italia » (1145)

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta pomeridiana di ieri, la 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Aumento dei contributi dello Stato a favore di enti ed iniziative turistiche » (1808-Urgenza),

« Norme modificative alla legge 4 agosto 1955, n. 691, riguardante provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero » (1809-Urgenza)

Comunico inoltre che, nella seduta di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Modifica del termine fissato dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1421, sulla proroga del periodo di tutela delle opere dell'ingegno » (1828);

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanonici dovuti agli enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8 » (1171-B);

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Modifiche ed integrazioni al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente l'accertamento della idoneità fisica della gente di mare » (1521-Urgenza);

« Assistenza sanitaria ed economica a favore dei marittimi dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione » (1762), di iniziativa del senatore Focaccia.

Inversione dell'ordine del giorno

P I C C H I O T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà

P I C C H I O T T I . Faccio istanza alla Presidenza perchè siano discussi, prima dei disegni di legge riguardanti le modificazioni sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, i due disegni di legge, di cui io sono uno dei proponen-

ti, riguardanti modificazioni rispettivamente degli articoli 164, 175 e 582 del Codice penale. L'esame di questi due disegni di legge potrà essere esaurito in dieci minuti, avendo concordato che non parleremo nè io come proponente, nè il relatore. Siamo d'accordo e si prevede che i provvedimenti saranno approvati all'unanimità. Quindi ci sbrigheremo in pochi minuti lasciando il campo al più ampio dibattito sui tre disegni di legge che precedono all'ordine del giorno.

Se ci fosse il consenso dell'Assemblea, io pregherei il signor Presidente di fare questa inversione dell'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Presidente della 2ª Commissione ad esprimere l'avviso della Commissione stessa sulla proposta del senatore Picchiotti.

M A G L I A N O . Noi saremmo tutti d'accordo nel discutere la modifica dell'articolo 582 del Codice penale, perchè effettivamente si tratterà di una discussione di pochi minuti. Per la discussione invece del disegno di legge che propone modificazioni degli articoli 164 e 175 del Codice penale credo ci vorrà più tempo. Pertanto sarebbe opportuno discutere prima il disegno di legge sugli ufficiali giudiziari.

P R E S I D E N T E . Il Governo è d'accordo?

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Mi rimetto all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, l'inversione dell'ordine del giorno resta stabilita nel senso proposto dal senatore Magliano.

Presentazione di disegni di legge

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia* Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge.

« Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1961, n. 1284, concernente la sospensione dei termini in alcuni Comuni della Provincia di Benevento e nel Comune di Atripalda in Provincia di Avellino » (1842),

« Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 3 giugno 1949, n. 320, sulla dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 e il 31 dicembre 1945 » (1843).

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione dei predetti disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti ed assegnati alla Commissione competente

Discussione dei disegni di legge: « Modifica all'articolo 582 del Codice penale (lesioni personali) » (136), d'iniziativa dei senatori Picchiotti ed altri; « Modifica dell'articolo 582 del Codice penale » (817), d'iniziativa dei deputati Preziosi Olindo e Foschini (Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati) e approvazione, in un testo unificato, del disegno di legge: « Modifica all'articolo 582 del Codice penale (lesioni personali) » (136-817)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Modifica all'articolo 582 del Codice penale (lesioni personali) », di iniziativa dei senatori Picchiotti, Papalia, Jodice e Cianca, e del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 582 del Codice penale », di iniziativa dei deputati Olindo Preziosi e Foschini, già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore sul disegno di legge n. 136

M O N N Ì , *relatore sul disegno di legge n. 136* Il relatore si rimette alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

* G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole all'accoglimento della proposta di legge presentata dai senatori Picchiotti, Papalia, Jodice ed altri. Ho il dovere di far notare che una norma pressochè analoga si trova nell'insieme delle proposte che sono state presentate dal Governo per la revisione del Codice penale nel suo complesso. So, senatore Picchiotti, che lei non è entusiasta di quella riforma, ma, in occasione della discussione dei vari bilanci della Giustizia, ho avuto occasione più di una volta di mettere in rilievo come la riforma stessa sia conforme alle conclusioni cui sono giunte Commissioni tecniche e come in essa si inquadrino le varie modificazioni che sono state introdotte in fasi successive nel periodo del dopoguerra.

Il Governo non sarebbe del parere di procedere a ritocchi parziali di questo o quell'istituto del nostro Codice penale; riconosce però la particolare urgenza e fondatezza della modifica richiesta, urgenza da rapportarsi a situazioni penose, delle quali noi stessi ci siamo resi interpreti nel quadro generale della riforma, prevedendo appunto la revisione anche di questo articolo del Codice. Quindi, riaffermando la nostra adesione ad una riforma globale e non frammentaria, almeno come quella che noi abbiamo proposto, attraverso la quale si può tutelare l'esigenza della coerenza e del coordinamento fra le varie norme, tuttavia mi dichiaro d'accordo con la proposta presentata e anche con l'emendamento della Commissione. Concludo facendo soltanto presente l'opportunità che in luogo della parola « reato » sia inserita l'altra « delitto », nell'ultima riga dell'articolo unico.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge.

513ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

15 DICEMBRE 1961

MONNI, *relatore sul disegno di legge n. 136.* Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

MONNI, *relatore sul disegno di legge n. 136.* Signor Presidente, anche riallacciandomi a quanto è stato detto dall'onorevole Ministro, vorrei far presente che sarebbe bene che il Senato discutesse il disegno di legge n. 136 d'iniziativa dei senatori Picchiotti e altri e quello d'iniziativa dei deputati Preziosi Olindo e Foschini, anch'esso di modifica dell'articolo 582 del Codice penale, in un testo unificato risultante dal primo e dal secondo comma dell'articolo unico del disegno di legge n. 136 e dal terzo comma, nel testo proposto dalla Commissione, dello stesso articolo unico del disegno di legge n. 136, con la sostituzione però della parola « reato » con l'altra « delitto », giusta l'espressione usata dal disegno di legge n. 817.

PICCHIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Signor Presidente, sono veramente lieto che questa proposta di legge sia stata accolta favorevolmente. Vorrei solo brevemente ricordare che essa non è stata presentata oggi, ma fu presentata per la prima volta nel 1949, e poi nel 1956, finchè non si arrivò a questa mia iniziativa. Trattasi di una riforma auspicata ed attesa da molto tempo. Quanto poi alla lamentata frammentarietà di questi provvedimenti di riforma, il signor Ministro sa di averci dato egli stesso il buono o cattivo esempio. Non può dimenticare di aver presentato il disegno di legge sulla riparazione degli errori giudiziari e sulla conversione dell'ammenda e della multa in pena detentiva; quindi non rimproveri noi di aver usato un metodo del quale il primo responsabile è lui.

In realtà si tratta di provvidenze che non possono turbare l'armonia di un Codice, perchè è impossibile che le norme ora approva-

te non siano incluse a suo tempo nel Codice nuovo che, se la salute e la vita ce lo consentiranno, vivendo molto a lungo, un giorno potremo finalmente salutare. Nessun disturbo e nessuna disarmonia, dunque, faranno seguito all'approvazione di questi disegni di legge che rispecchiano le esigenze dei tempi in cui viviamo

Termino attendendo la decisione favorevole del Senato

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dell'articolo unico nel testo unificato dei due disegni di legge, giusta la proposta del senatore Monni

RODA, *Segretario.*

Articolo unico

L'articolo 582 del Codice penale è così modificato:

« Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la lesione non è prodotta con armi o con sostanze corrosive e se la malattia derivata dalla lesione è guarita nel termine di dieci giorni, il delitto è punito a querela di parte »

PRESIDENTE. Metto ai voti questo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzarsi

(È approvato)

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, per una più equa ripartizione fra gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari della percentuale sui crediti recuperati dall'erario e dei diritti e delle trasferte degli atti a debito » (736), d'iniziativa del senatore Jodice; « Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, concernente l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari » (781), d'iniziativa del sena-

tore Arcudi; « **Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari** » (1372) e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « **Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari** » (1372)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, per una più equa ripartizione tra gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari della percentuale sui crediti recuperati dall'erario e dei diritti e delle trasferte degli atti a debito », d'iniziativa del senatore Jodice; « Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, concernente l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari », di iniziativa del senatore Arcudi; « Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari ».

Passiamo alla discussione degli articoli del disegno di legge n. 1372.

Da parte dei senatori Jodice e Papalia è stato proposto un emendamento tendente a premettere un articolo all'articolo 1. Se ne dia lettura.

R O D A , *Segretario*:

Art. ...

Dopo il secondo comma dell'articolo 4 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è aggiunto il seguente:

« Possono partecipare al concorso anche gli aiutanti ufficiali giudiziari che siano in possesso del titolo di studio previsto dal primo comma dell'articolo 160. In favore dei suddetti concorrenti la votazione di cui al penultimo comma dell'articolo 15 è aumentata di un voto per ogni anno di servizio, con un massimo di dieci voti »

J O D I C E . Signor Presidente, penso che la modifica che noi proponiamo con questo emendamento possa essere più utilmente discussa in sede di disposizioni transitorie e finali

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Si dia lettura dell'articolo 1

R O D A , *Segretario*:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 7 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« L'esame ha luogo in Roma, davanti ad una Commissione nominata di volta in volta dal Ministro e composta:

1) dal Direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali, che la presiede;

2) dal Direttore capo dell'Ufficio del personale degli ufficiali giudiziari;

3) dal Direttore capo dell'Ufficio dei servizi degli ufficiali giudiziari;

4) da un magistrato di Appello addetto al Ministero con funzioni ispettive;

5) da un ufficiale giudiziario che abbia compiuto almeno quindici anni di servizio ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

R O D A , *Segretario*:

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 101 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« Il numero complessivo degli ufficiali giudiziari è di 1.550; essi sono addetti all'Ufficio unico costituito nelle sedi capoluogo di distretto o di circondario rispettivamente presso la Corte di appello o presso il Tribunale ovvero, nelle altre sedi, alla Pretura ».

513^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

15 DICEMBRE 1961

PRESIDENTE Anche su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvato)

Il senatore Monni ha proposto un articolo 2-bis. Se ne dia lettura.

R O D A, Segretario.

Art. 2-bis

L'articolo 102 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« Qualora in un ufficio giudiziario sia disposta riduzione dei posti assegnati in organico, sono trasferiti ad altra sede l'ufficiale o gli ufficiali giudiziari assegnati alla sede per ultimi ».

PRESIDENTE. Il senatore Monni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MONNI, relatore. È chiaro il significato dell'emendamento aggiuntivo. Nell'articolo 102 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, era detto che, qualora in un ufficio giudiziario sia disposta la riduzione dei posti assegnati in organico, sono trasferiti ad altre sedi gli ufficiali giudiziari di minore anzianità. Nel mio emendamento si precisa che si tratta di anzianità nel servizio nella sede. Saranno cioè trasferiti l'ufficiale o gli ufficiali giudiziari che sono stati assegnati alla sede per ultimi.

PRESIDENTE Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo su questo emendamento.

* **GONELLA**, Ministro di grazia e giustizia. Concordo con l'emendamento Monni, essendo ben chiaro il concetto che si tratta di anzianità nella sede, non di anzianità di carattere generale

PRESIDENTE Metto ai voti l'articolo 2-bis, proposto dal senatore Monni, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi

(E approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3

R O D A, Segretario

Art 3

L'articolo 104 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente

Art 104. — « L'ufficiale giudiziario non può ricevere richieste di atti fuori dell'ufficio.

Le richieste debbono essere fatte dalla parte, personalmente, o a mezzo di procuratore, all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, al dirigente o all'ufficiale giudiziario preposto al competente ramo di servizio, durante l'orario di ufficio.

L'ufficiale giudiziario può ricevere le richieste pervenute a mezzo posta, qualora le medesime provengano da un ufficio postale di un Comune diverso da quello in cui egli risiede e siano accompagnate dal deposito previsto dall'articolo 141.

Il Presidente della Corte, su proposta del capo dell'Ufficio, disciplina con decreto all'inizio di ogni anno l'orario di accettazione delle richieste in relazione alle esigenze di servizio

La richiesta pervenuta per posta fuori dell'orario di ufficio sarà considerata a tutti gli effetti come se fosse pervenuta entro il successivo orario utile. La parte che si avvale del servizio postale assume a proprio carico il rischio della tardiva o mancata consegna del plico, nonchè quello della eventuale dispersione dei documenti e della somma di denaro inviata per il deposito.

L'ufficiale giudiziario provvede a iscrivere la richiesta di cui al precedente comma nell'apposito cronologico e nel registro di cui al n. 5 dell'articolo 116 e il deposito nel registro di cui al n. 6 dello stesso articolo.

L'aiutante ufficiale giudiziario può ricevere le richieste soltanto se l'ufficio sia privo dell'ufficiale giudiziario »

P R E S I D E N T E . I senatori Gramegna e Caruso hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere il terzo comma del nuovo testo dell'articolo 104 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229.

Il senatore Gramegna ha facoltà di illustrarlo.

G R A M E G N A . Io penso che il Ministro proponente sia stato indotto ad includere il capoverso di cui chiedo la soppressione per gli inconvenienti che evidentemente sono stati segnalati al Ministero della giustizia. Oggi, secondo il regolamento vigente, si possono spedire agli ufficiali giudiziari, per le notifiche, gli atti per posta. Avviene spesso che coloro i quali inviano gli atti per posta non accludono le spese perchè l'ufficiale giudiziario possa procedere alla notifica. Ora, poichè l'ufficiale giudiziario, secondo il regolamento vigente, ha l'obbligo di notificare gli atti che gli pervengono, molte di queste notifiche, già fatte, rimangono non pagate.

Gli ufficiali giudiziari hanno quindi segnalato l'inconveniente all'onorevole Ministro. Mi sembra però che, con questa disposizione inclusa nell'articolo 3, si vada all'eccesso opposto. Specialmente in materia civile, dall'approvazione di questa legge in poi, non sarà più possibile spedire, per le notifiche, gli atti per posta. Sicchè noi arriveremo all'assurdo che da un Comune dello stesso mandamento non potranno essere spediti per posta atti da notificare. Dobbiamo perciò pensare ai grandi mandamenti che hanno parecchi Comuni. In questi casi colui che ha bisogno di notificare l'atto dovrebbe spostarsi dal suo paese al capoluogo del mandamento e presentare di persona l'atto.

Io ritengo che si potrebbe anche modificare questo capoverso stabilendo che l'ufficiale giudiziario che riceve gli atti non accompagnato dal relativo importo non ha alcun obbligo di notificarli; in tal modo è a carico dell'interessato la responsabilità dell'eventuale mancata notifica.

Per tali motivi chiedo, in via principale, che il terzo comma dell'articolo 104 sia soppresso completamente, e in via subordina-

ta che sia invece fatto obbligo a colui che si vuole avvalere di questo mezzo, di accludere agli atti l'importo necessario secondo la disposizione di legge.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

M O N N I , relatore. La Commissione è contraria all'emendamento. Se accettassimo questa soppressione, verrebbe a modificarsi l'articolo 45 della legge che questo disegno di legge modifica.

La Commissione, nella sua maggioranza, pensa che, se il senatore Gramegna si preoccupa del deposito, cioè delle disposizioni sul deposito delle somme necessarie — dal momento che è difficile per posta poter dare le ricevute di ciò che la parte invia — allora si potrebbe trovare un'altra soluzione, ma certamente non quella che il senatore Gramegna suggerisce, poichè la soppressione verrebbe ad obbligare gli ufficiali giudiziari o i loro aiutanti a sostenere spese col rischio di perdere il corrispettivo.

L'articolo 141 della legge del 1959 impone che la richiesta sia accompagnata dall'assegno corrispondente; è questo che noi vogliamo garantire. Pertanto, o si ovvia a questa necessità, oppure l'articolo deve rimanere così come è.

G R A M E G N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R A M E G N A . Proprio per tale motivo chiedo la soppressione: appunto perchè vi è già l'articolo 141 che fa obbligo a coloro che vogliono usufruire della spedizione per posta di accludere l'importo necessario per la notifica. Io mi preoccupo infatti, come ripeto, di coloro i quali saranno costretti domani a muoversi dalla propria sede e a portarsi di persona presso l'ufficiale giudiziario per consegnare questi documenti; si tratterebbe di far spendere di più di quanto non costi il servizio postale e di far perdere l'intera giornata di lavoro al richiedente.

M O N N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N N I , *relatore*. La Commissione può accettare — e così si viene incontro ad un'altra richiesta — l'emendamento che ha presentato a questo riguardo il senatore Nencioni, che propone di sopprimere, al terzo comma dell'articolo 104, senza altre modificazioni, le parole: « e siano accompagnate dal deposito previsto dall'articolo 141 ».

In tal modo la difficoltà è superata.

G R A M E G N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R A M E G N A . Io avevo appunto chiesto che, in via subordinata, fosse accettata questa proposta. Poichè la Commissione è contraria all'emendamento da me presentato, ed è favorevole invece all'emendamento del senatore Nencioni, sono disposto a ritirare il mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Si dia allora lettura dell'emendamento presentato su questo articolo da parte del senatore Nencioni.

R O D A , *Segretario*:

« Al nuovo testo del terzo comma dell'articolo 104 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sopprimere le parole:

" e siano accompagnate dal deposito previsto dall'articolo 141 " ».

P R E S I D E N T E . Poichè la Commissione ha già espresso il suo parere sull'emendamento in esame, invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

* G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Desidero rendere noto che il Governo sarebbe stato contrario all'emendamento soppressivo presentato dal senatore Gramegna, ora ritirato.

Con questo articolo abbiamo ritenuto di porre riparo ai gravi inconvenienti che ci risultano da tutto il nostro lavoro compiuto in sede ispettiva ed inoltre dalle lamentele giustificate che ci vengono da parte della classe forense.

Se però, come ho appreso, si tratta di eliminare soltanto l'ultima disposizione relativa al deposito, allora non ho nulla da eccepire e convengo su questo punto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento soppressivo presentato dal senatore Nencioni, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sull'articolo 3 è stato infine presentato un emendamento da parte dei senatori Gianquinto, Gramegna, Pellegrini, Mancino, Cerabona, Jodice, Masciale e Bardellini. Se ne dia lettura.

R O D A , *Segretario*:

« In via subordinata alla reiezione dell'emendamento soppressivo Gramegna-Caruso, al terzo comma del nuovo testo dell'articolo 104 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sostituire la parola " Comune " con l'altra: " mandamento " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Gianquinto ha facoltà di illustrare questo emendamento.

G I A N Q U I N T O . Onorevole Presidente, secondo il testo proposto, l'ufficiale giudiziario può ricevere a mezzo posta le richieste che provengono soltanto da un ufficio postale posto in un diverso Comune. Ora, vi sono ormai molti grandi Comuni divisi in diversi mandamenti, che sono molto distanti fra loro.

M A G L I A N O . La Commissione è d'accordo, se però non si sopprime la parola « Comune », ma si aggiungono le altre « o mandamento ».

G I A N Q U I N T O . Va bene.

P R E S I D E N T E . Il Governo accetta la proposta del senatore Magliano?

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo l'accetta.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti la proposta della Commissione di aggiungere al terzo comma del nuovo testo dell'articolo 104 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, dopo le parole « di un Comune » le altre « o mandamento ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

R O D A , *Segretario*:

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 116 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto ministeriale:

- 1) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile ed amministrativa;
- 2) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale;
- 3) registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale;
- 4) registro cronologico per i protesti cambiari;
- 5) registro delle richieste che pervengono a mezzo del servizio postale;
- 6) registro per i depositi di somme ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Capalozza. Se ne dia lettura.

R O D A , *Segretario*:

« Al nuovo testo del primo comma dell'articolo 116 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, aggiungere dopo il numero 2) il seguente:

2-bis) registro per le relazioni di irreperibilità previste negli articoli 170, primo comma, e 176, ultimo capoverso, del Codice di procedura penale ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Capalozza ha facoltà di illustrare questo emendamento.

C A P A L O Z Z A . Dico subito che lo emendamento ha uno scopo indiretto: cioè, come ho già avuto occasione di esporre dinanzi alla seconda Commissione, allorché il disegno di legge era esaminato in sede deliberante prima che venisse rimesso all'Assemblea, ha lo scopo di ribadire che la relazione di irreperibilità sia un atto dell'ufficiale giudiziario e non un atto dell'aiutante ufficiale giudiziario.

La proposta al riguardo ha un valore puramente tecnico-giuridico, ed attiene ad una questione che, sul piano scientifico, è stata recentemente studiata da un cultore del diritto processuale, il professor Vincenzo Cavallari, che è stato anche nostro collega all'altro ramo del Parlamento.

Io mi chiedo dinanzi alla Commissione in sede legislativa: quando il numero 3 dell'articolo 4 del disegno di legge al nostro esame parla di redazione di un verbale, si riferisce anche alla relazione di irreperibilità di cui all'articolo 170 del Codice di procedura penale? Il primo comma dell'articolo 170 del Codice di procedura penale recita esattamente così: « Se, per mancanza o inidoneità delle persone indicate nell'articolo precedente, o per essere ignoto ogni recapito dell'imputato, non è possibile eseguire le notificazioni nei modi nell'articolo stesso stabiliti, l'ufficiale giudiziario ne fa relazione al giudice davanti al quale è in corso il procedimento, o al pubblico ministero quando la notificazione è stata da lui richiesta ».

Sottolineo la dizione del Codice di procedura penale: « ne fa relazione al giudice o

al pubblico ministero ». Non si tratta, evidentemente, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, di una semplice curiosità o di una astrazione teoretica, dal momento che la soluzione del problema si riflette sulla natura di questa relazione. Si tratta di sapere se la relazione dell'ufficiale giudiziario rappresenti, da un punto di vista ontologico, un documento caratteristico ed autonomo, oppure se non sia niente d'altro e niente di più che la relata che l'ufficiale giudiziario o chi per lui, cioè l'aiutante, fa in calce all'atto che gli è stato consegnato quando la notificazione non si sia potuta eseguire.

Nell'ipotesi in cui la relazione di cui parla l'articolo 170 del Codice debba intendersi un documento almeno ontologicamente autonomo, la competenza è soltanto dell'ufficiale giudiziario; in caso diverso, invece, nel caso, cioè, che si ritenga che con la relazione di irreperibilità ci si voglia riferire solo a una diversa formulazione dell'atto di notifica, cioè a una formulazione negativa (l'atto non si è potuto notificare), in questo caso un incumbente così importante, così gravido di conseguenze giuridiche ai fini della contumacia, ai fini della decorrenza dei termini per l'appello o per il ricorso per Cassazione, e via dicendo, potrebbe essere affidato a quell'organo esecutivo e subordinato che è l'aiutante ufficiale giudiziario.

La mancata notifica per irreperibilità per un reato anche gravissimo potrebbe, così, venire certificata dall'aiutante ufficiale giudiziario senza un verbale specifico *ad hoc* dell'ufficiale giudiziario.

Che si debba trattare di un verbale, di un atto ontologicamente autonomo — dico: ontologicamente autonomo, perchè in linea di fatto il verbale o relazione di irreperibilità può costituire un tutto unico con la certificazione della mancata notifica, quante volte della notifica (non avvenuta per irreperibilità) si sia interessato non l'aiutante dell'ufficiale giudiziario, ma l'ufficiale giudiziario direttamente e personalmente — emerge dall'articolo 176, ultimo comma, del Codice di procedura penale, in cui si legge che l'ufficiale giudiziario deve consegnare al magistrato (giudice o pubblico ministero) oltre all'atto, anche la relazione di irreperibilità.

Se la relazione di irreperibilità non fosse un atto autonomo e diverso dalla relata di mancata notifica (e, perciò, sottratta alla competenza dell'aiutante ufficiale giudiziario) nell'articolo 176, ultimo comma, non si distinguerebbe l'atto restituito dalla relazione di irreperibilità. Si parlerebbe puramente e semplicemente di atto restituito: un atto portante in calce la relazione di notifica, se la notifica è avvenuta, e la relazione di mancata notifica, se non avvenuta.

Già in Commissione io proponevo l'emendamento, che allora si profilava, dal punto di vista sistematico, in modo diverso, si profilava, cioè, come una aggiunta al numero 3 dell'articolo 4. Avrebbe dovuto dire, secondo me, il numero 3 dell'articolo 4: « registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale, ivi comprese le relazioni al giudice di cui all'articolo 170, primo comma, del Codice di procedura penale ».

Tuttavia, nella discussione che ne seguì in seno alla Commissione di giustizia in sede deliberante, si osservò che il registro cronologico per gli atti che importino la redazione del verbale di cui al numero 3 dell'articolo 4 doveva essere posto in relazione con l'articolo 6, che modifica l'articolo 123 della legge organica, in cui si elencano i diritti spettanti all'ufficiale giudiziario.

E poichè questo articolo 6 del disegno di legge — aggiungo io — va a sua volta posto in relazione col successivo articolo 9, laddove si modifica l'articolo 129, che determina il compenso all'ufficiale giudiziario per la redazione di un verbale, compenso che è ragguagliato al valore dell'affare, l'emendamento, come io l'avevo collocato in Commissione, non si sarebbe trovato, a rigore, nel suo ambiente, in quanto, non essendo la relazione di irreperibilità un atto che abbia una valutazione monetaria, esso si sarebbe inserito con qualche fatica nel gruppo dell'articolo 6 (e 123 della legge organica) e dell'articolo 9 (e 129 della legge organica).

Queste sono le considerazioni e i motivi che mi hanno indotto a proporre all'Assemblea che si distingua in un paragrafo a parte il registro che concerne le relazioni di ir-

reperibilità previste negli articoli 170, primo comma, e 176, ultimo capoverso, del Codice di procedura penale.

Ho motivo di sperare, se sono riuscito ad essere chiaro in una materia così specialistica e, almeno per me, piuttosto difficile, che l'Assemblea voglia approvare il mio emendamento.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, solo due parole su questo emendamento. Mi sembra assolutamente inutile la richiesta di un nuovo registro perchè il senatore Capalozza, probabilmente preoccupato della differenza ontologica tra quello che ha chiamato un vero e proprio verbale e la dichiarazione di notifica, ha dimenticato di considerare che il verbale, ai sensi dell'articolo 170, è un tutto unico con la notifica ed è la premessa giuridica della legittimità della notifica nei modi previsti proprio dall'articolo 170.

Pertanto, quando esiste il registro per le notifiche degli atti in sede penale, evidentemente in questo registro debbono essere contenute e le notifiche e le premesse giuridiche che legittimano il sistema di notifica. Pertanto credo che il registro, già previsto, di notifica degli atti in materia penale sia sufficiente garanzia anche nei confronti dei terzi, avendosi tutte quelle garanzie che il procedimento penale deve offrire, e in questo modo offre.

Concludendo, penso che l'aggiunta di un altro registro sia un fattore di confusione nella chiarezza, dato che il verbale non può essere naturalmente scisso da quella che è la dichiarazione di notifica.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

M O N N I , relatore. L'emendamento del senatore Capalozza, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, trae indubbiamente origine dall'importanza che l'attentissimo pro-

ponente attribuisce alle norme previste dagli articoli 170 e seguenti del Codice di procedura penale. Convengo che questa materia ha un'importanza enorme per le conseguenze che viene a determinare. È però sfuggito al senatore Capalozza che l'articolo 4 del disegno di legge del ministro Gonella, non soltanto prevede un registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale (e già in questo stesso numero due dell'articolo 4 potrebbe trovar posto la materia che l'onorevole Capalozza ha attentamente indicato), ma anche un registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale (numero tre).

La relazione di irreperibilità comporta indubbiamente la redazione di un verbale, del quale l'ufficiale giudiziario deve evidentemente tener conto nel registro cronologico previsto dal predetto numero tre. Tutto quindi è previsto e non vi è lacuna di alcun genere. L'emendamento sembra pertanto ridondante e superfluo.

* **G O N E L L A ,** *Ministro di grazia e giustizia.* Anche il Governo è contrario all'emendamento Capalozza. Praticamente si tratta di istituire un nuovo registro. Se si trattasse di sopprimere un registro, tra i tanti che vi sono, forse sarebbe più facile andare d'accordo. (*ilarità*). Aumentare il numero dei registri, e soprattutto aggiungerne un altro di cui il senatore Nencioni e il senatore Monni hanno ampiamente dimostrato l'inutilità, non è cosa che ci possa trovare consenzienti, tanto più che nel registro cronologico previsto è possibile iscrivere nella colonna apposita l'annotazione che interessa. Per questi motivi sono contrario all'emendamento.

Alcune delle argomentazione indirette del senatore Capalozza sono tali che su di esse potrei anche convenire; egli deve convenire, però, a sua volta, che non è questa la *sedes materiae*: eventualmente se ne potrà parlare in sede di revisione della procedura penale, più che in questa sede di ordinamento degli ufficiali giudiziari.

P R E S I D E N T E . Senatore Capalozza, mantiene il suo emendamento?

C A P A L O Z Z A . Più che gli argomenti dell'onorevole Nencioni e dell'onorevole Ministro, mi inducono a non insistere nell'emendamento quelli del senatore Monni. Infatti, le osservazioni del senatore Nencioni non mi sembrano pertinenti, poichè sono ben lungi dal risolvere il problema e prescindono del tutto dall'indiretto obiettivo che avevo preannunziato in sede di illustrazione. Nè pertinenti mi sembrano gli argomenti dell'onorevole Ministro, perchè qui — se me lo consente — non si tratta di portare una modificazione alla disciplina vigente in tema di notificazioni, ma piuttosto di ottenere dal legislatore una parola d'orientamento, che serva da guida e quasi da interpretazione autentica, in una materia tanto controversa e difficile.

Convincenti, invece, mi sembrano le argomentazioni del senatore Monni, perchè egli, aderendo al mio punto di vista, ha ritenuto (così come io ritengo) che la relata di irreperibilità postuli come obbligatoria la redazione di un verbale da parte dell'ufficiale giudiziario e, ovviamente, solo dell'ufficiale giudiziario. Ritiro, pertanto, il mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

R O D A , *Segretario*:

Art. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 120 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dai seguenti commi:

« Le ispezioni ai servizi degli ufficiali giudiziari, anche quando si tratti di uffici unici, sono eseguite da magistrati ispettori, che vi procedono da soli o con l'assistenza, autorizzata dall'Ispettore generale, di un cancelliere ispettore o di un ufficiale giudiziario, al quale compete, nei casi previsti dalla

legge, l'indennità di missione determinata ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma.

Alle stesse ispezioni negli uffici di pretura possono procedere da soli anche i cancellieri ispettori ».

È abrogata la legge 24 dicembre 1959, n. 1187.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

R O D A , *Segretario*:

Art. 6.

L'articolo 123 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

Art. 123. — « Costituiscono proventi degli ufficiali giudiziari:

- 1) il diritto di cronologico;
- 2) il diritto di copia;
- 3) il diritto fisso postale;
- 4) il diritto di chiamata di causa;
- 5) il diritto di notificazione;
- 6) il diritto di relazione di verbale;
- 7) il diritto di protesto cambiario;
- 8) il diritto di vacanza;
- 9) il diritto di assistenza ad atti di ufficio del magistrato o del cancelliere;
- 10) il diritto di carteggio ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Monni ha presentato un emendamento tendente a sopprimere il n. 10.

Il senatore Monni ha facoltà di svolgerlo.

M O N N I , *relatore*. Ho chiesto la soppressione del n. 10 che parla di « diritto di carteggio » perchè non di un vero e proprio diritto si tratta, ma di un rimborso spese,

da non comprendersi quindi tra le trattenu-
te nel calcolo delle somme che l'ufficiale
giudiziario e l'aiutante percepiscono.

G O N E L L A . *Ministro di grazia e giu-
stizia.* Non mi rendo conto per la verità del-
la ragione specifica per cui si dovrebbe sop-
primere il n. 10 di questo articolo. Forse il
senatore Monni è spaventato dalla parola
« diritto »?

M O N N I , *relatore.* Non è soltanto per
la parola, ma perchè successivamente nel-
l'articolo 12 si parlerà di altre somme di cui
bisogna tener conto.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e
giustizia.* Questo articolo elenca i proventi
ma non precisa quali siano o no compati-
bili con l'eventuale liquidazione dell'inden-
nità integrativa.

M O N N I , *relatore.* All'articolo 12 si
parla di diritto di carteggio nella misura di
lire 100: ora queste cento lire non costitui-
scono compenso dell'ufficiale o dell'aiutan-
te, ma rappresentano praticamente un rim-
borso di spese.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giu-
stizia.* Però si tratta di un elemento della
retribuzione.

M O N N I , *relatore.* All'articolo 23, poi,
si parla ancora di proventi degli ufficiali
giudiziari, e questo non si può considerare
veramente un provento che si debba detrar-
re e di cui occorra tener conto ai fini del
calcolo di quello che incassano gli ufficiali
giudiziari e gli aiutanti.

Questa è la ragione per cui ho presentato
l'emendamento soppressivo.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giu-
stizia.* Io non vedo una ragione di preoccupa-
zione per questa dizione, in quanto il di-
ritto di carteggio è un elemento della retri-
buzione e non era sorta contestazione a tale
riguardo.

Ad ogni modo mi rimetto al parere della
Commissione e del Senato.

G R A M E G N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R A M E G N A . Signor Presidente,
sono d'accordo con la proposta del senatore
Monni tendente a sopprimere il n. 10 del-
l'articolo 6 del presente disegno di legge.

Penso che quando all'articolo 6 si dice che
l'ufficiale giudiziario ha il diritto di carteg-
gio, evidentemente il proponente si deve es-
sere riportato a quella che è la dizione pre-
vista dalle tariffe professionali nelle quali è
detto che appena il professionista è incaric-
cato d'una pratica gli matura il diritto ad un
compenso proporzionato al valore dell'inca-
rico che va sotto il titolo di diritto di car-
teggio. Si tratta di un diritto fisso, onorevo-
li colleghi: cioè qualunque sia la spesa che
il professionista va ad affrontare, egli ha
sempre diritto di riscuotere quella determi-
nata somma che la tariffa ha fissato.

Non si comprende però come questo dirit-
to possa andare anche all'ufficiale giudizia-
rio il quale, per disposto di successivi arti-
coli, ha il diritto di riscuotere le spese che
sopporta e in più un compenso di cento lire.

Per questi motivi sono d'accordo sulla
richiesta di soppressione del n. 10 avanzata
dal senatore Monni.

C A P A L O Z Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A P A L O Z Z A . Signor Presidente,
sono anch'io d'accordo sulla proposta del
senatore Monni per le considerazioni che
sono state testè svolte dal collega Gramegna.

Effettivamente, l'articolo 6, n. 10, posto
in relazione con l'articolo 12, ci dice come
non sia esatto che il diritto di carteggio co-
stituisca un rimborso di spese. Il diritto di
carteggio, secondo la sistematica di questo
provvedimento, è un ulteriore diritto, cioè
un ulteriore gravame a carico della parte,
che si aggiunge al rimborso delle spese po-
stali; il che, in verità, non mi sembra giu-
ustificato, perchè la spesa degli atti giudiziari
è già notevolmente gravosa. E v'è da dire
che l'articolo 12, che vedremo successiva-

mente, stabilisce una discriminazione fra i richiedenti, nel senso che il diritto di lire cento è dovuto da tutti meno che dalla pubblica Amministrazione. Cioè la pubblica Amministrazione, che è certo la più ricca di tutti i richiedenti, è esonerata da questo pagamento, mentre non ne è esonerato il cittadino, anche il più povero.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo del punto 10, relativo al diritto di carteggio, proposto dal senatore Monni, per il quale l'onorevole Ministro si è rimesso al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

R O D A , Segretario:

Art. 7.

L'articolo 124 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

Art. 124. — « Per l'iscrizione di ogni atto in uno dei registri di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 116 è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di cronologico nella misura di lire 20 ».

(È approvato).

Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 125 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« Per le copie di cui all'articolo 111, nonché per le copie delle comunicazioni di cui all'articolo 136 del Codice di procedura civile, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di copia nella misura di lire 20 per ogni pagina ».

(È approvato).

Art. 9.

Gli articoli 126, 127, 128 e 129 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 126. — « Quando la notificazione degli atti è compiuta per mezzo del servizio postale all'ufficiale giudiziario è dovuto, oltre al rimborso della relativa spesa, il diritto fisso postale di lire 40 ».

Art. 127. — « Per ogni causa è dovuto una sola volta il diritto di chiamata nella misura di lire 120 ».

Art. 128. — « Per la notificazione di ogni copia di atto è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di notificazione nella misura di lire 80 ».

Art. 129. — « Per ogni atto che importi la redazione di un processo verbale, escluso il caso previsto dall'articolo 130, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto nella misura seguente:

- a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire 50.000, lire 160;
- b) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire 100.000, lire 200;
- c) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire un milione, lire 500;
- d) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a lire un milione o di valore indeterminabile, lire 800 ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti sostitutivi da parte dei senatori Jodice e Papalia. Se ne dia lettura.

R O D A , Segretario:

« Al nuovo testo dell'articolo 126 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sostituire le parole " lire quaranta " con le altre " lire cento " ».

« Al nuovo testo dell'articolo 128 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, sosti-

tuire le parole " lire ottanta " con le altre " lire duecento " ».

PRESIDENTE. Il senatore Jodice ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

* **JODICE**. L'emendamento che noi abbiamo proposto trae origine dal fatto che per l'esecuzione di una notifica a mezzo del servizio postale l'ufficiale, o l'aiutante ufficiale giudiziario, deve necessariamente recarsi all'ufficio postale, deve cioè uscire dall'ufficio giudiziario. Egli compie cioè una trasferta per la quale, a seconda della distanza, subisce una spesa più o meno gravosa, di cui deve essere rimborsato.

Si mette in evidenza che la richiesta di parificazione del diritto fisso postale al minimo della trasferta non comporta nessun aggravio per lo Stato. Io confido perciò nell'accoglimento dell'emendamento.

GRAMIGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMIGNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non sono d'accordo con la richiesta avanzata dal senatore Jodice. Non sono d'accordo perchè noi, in via di principio, come risulterà dagli emendamenti che discuteremo tra poco, ci siamo opposti ad alcuni aumenti appunto perchè riteniamo che, specialmente per determinate categorie di cittadini, la giustizia sia già cara, e con questo provvedimento diventerà ancora più cara.

Ma non sono d'accordo neppure sui motivi che il senatore Jodice ha addotti a giustificazione di questa richiesta. Egli dice: in tanto io richiedo che sia aumentato da 40 a 100 lire il diritto per l'ufficiale giudiziario che vada a notificare un atto o meno della posta, in quanto l'ufficiale giudiziario è costretto ad abbandonare il suo ufficio per portarsi a quello postale.

Evidentemente il senatore Jodice ha dimenticato ciò che avviene nella realtà. L'ufficiale giudiziario, o chi per esso — perchè all'ufficio postale, onorevole Jodice, non ci

va mai l'ufficiale giudiziario ma ci va qualche incaricato dell'ufficiale giudiziario — porta ad ogni fine di giornata, all'ufficio postale non uno ma decine, e in alcuni casi centinaia, di atti da spedire. È evidente che i diritti per l'ufficiale giudiziario, in questi casi — e questi casi sono frequenti — diventerebbero eccessivi qualora accettassimo la proposta del senatore Jodice; nel contempo vi sarebbe un aggravio di spese per le parti.

Per tali motivi il nostro Gruppo è contrario agli emendamenti presentati dal senatore Jodice.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

MONNI, relatore. La Commissione è contraria. L'aumento a 100 e a 200 lire proposto dal senatore Jodice è esagerato in quanto, occorre ricordarlo, gli stessi diritti di protesto vanno al massimo da 40 a 80 lire. Ora, la semplice consegna di una cedola a un testimone crediamo meriti molto meno.

Per tale motivo la Commissione ritiene sia giusta la misura proposta dal Ministro nel disegno di legge.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

* **GONELLA, Ministro di grazia e giustizia**. Anche il Governo è nettamente contrario a questo aumento che inciderebbe molto sul costo generale degli atti. Come ha detto il relatore, non si comprende quale sia l'opportunità di un aumento che verrebbe a raddoppiare questo diritto.

JODICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **JODICE**. Vorrei semplicemente dichiarare, di fronte al disaccordo che esiste in questa Assemblea per il riconoscimento del diritto in questione, che non sono asso-

lutamente fondate le obiezioni che vengono sollevate, per lo meno in linea assoluta.

Il ragionamento fatto dal collega Gramegna potrebbe avere un valore se si parlasse soltanto delle grandi sedi, ma in molte Preture — che sarebbe molto opportuno per l'Amministrazione che venissero soppresse — alle volte l'ufficiale giudiziario è costretto a recarsi all'ufficio postale che dista dall'ufficio giudiziario diversi chilometri, per fare una o due raccomandate.

CAPALAZZA. Allora si tratta di una grande sede, di una metropoli...

JODICE. Non si tratta di metropoli. Io conosco delle sedi nelle quali la Pretura sta in piazza e l'ufficio postale è alla periferia, cioè a circa due chilometri di distanza, il che significa che in quella sede l'ufficiale giudiziario, per fare la notifica per posta raccomandata... (*Interruzione del senatore Piola*).

CAPALAZZA. Nelle piccole sedi l'ufficio postale potrà distare 200 metri, non più!

JODICE. Io non capisco le interruzioni quando sono banali, e non comprendo perchè si voglia insistere quando non si ha cognizione dei fatti.

Cito ad esempio la Pretura di Marcianise, in provincia di Caserta, capoluogo di mandamento, che è una città di 40 mila abitanti, dove la Pretura è in piazza e la sede dell'ufficio postale è a due chilometri di distanza, verso la ferrovia.

CAPALAZZA. Non possiamo fare una legge per questo paese!

JODICE. Sto cercando di dimostrare che il vostro ragionamento non vale in linea assoluta.

CAPALAZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà; ma non prolunghiamo questa discussione, che

avrebbe potuto essere fatta molto più utilmente in sede di Commissione.

CAPALAZZA. Gli è che questo emendamento è stato presentato in Aula. Siccome il senatore Jodice ha definito banali le nostre interruzioni, io gli dirò formalmente, e non in una interruzione, che banale è pretendere che si faccia una legge per il Comune di Marcianise! Se è vero che vi sono uffici postali che distano due chilometri dagli uffici di pretura, ciò significa che siamo di fronte a preture di città molto, ma molto grandi, addirittura di metropoli: nel qual caso l'ufficiale giudiziario o chi per lui (poichè non è solito andare personalmente) porterà molti plichi, e non c'è alcuna ragione che riceva cento lire per ognuno di essi! Se poi una pretura tanto modesta ha sede in una città tanto grande, per l'ufficiale giudiziario che abbia tanto poco da fare da dover recarsi alla posta per un solo plico, la passeggiata sarà un piacevole diversivo, pur se compensata con sole quaranta lire!

PRESIDENTE. Metto ai voti i due emendamenti sostitutivi presentati dai senatori Jodice e Papalia, non accettati nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Non sono approvati*).

I senatori Gramegna e Caruso hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere la lettera a) del nuovo testo dell'articolo 129 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229.

Il senatore Gramegna ha facoltà di svolgerlo.

GRAMEGNA. Io credo che l'onorevole Ministro e la Commissione non troveranno difficoltà ad accettare il nostro emendamento...

MONNI, *relatore*. D'accordo!

GRAMEGNA. Allora non parlo più.

PRESIDENTE. Anche il Governo è d'accordo?

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Veramente avrei qualche dubbio, ma mi rimetto alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Gramegna e Caruso, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

P I O L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I O L A . Credo non si sia rilevato che, sopprimendo la lettera *a*) nell'articolo 129, anche le cause fino a lire 50.000 pagherebbero 200 lire. È questo che si vuole? Infatti, restando la lettera *b*), ove è detto « per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire 100.000, lire 200 » anche le cause relative ad affari fino a lire 50.000 pagherebbero 200 lire.

C A P A L O Z Z A . È un peggioramento, non un miglioramento!

M O N N I , *relatore*. È uno snellimento.

P R E S I D E N T E . Credo che l'Aula sia consapevole di quello che vota; almeno me lo auguro!

P I O L A . Si vengono a far pagare di più le piccole cause.

P R E S I D E N T E . Comunque l'emendamento è stato già votato.

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

R O D A , *Segretario*:

Art. 10.

Il primo comma dell'articolo 130 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 è sostituito dal seguente:

« Per ogni atto di protesto cambiario è dovuto il diritto di protesto nella misura seguente:

a) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore fino a lire 20.000, lire 40;

b) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore superiore a lire 20.000, lire 80 ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

R O D A , *Segretario*:

Art. 11.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 131 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti commi:

« Per gli atti per i quali è prevista la redazione del processo verbale, eseguiti in tutto o in parte nei giorni feriali dopo le ore 14 e prima delle ore di inizio delle notificazioni indicate nell'articolo 147 del Codice di procedura civile, ovvero nei giorni festivi, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di vacanza per il periodo di tempo effettivamente impiegato.

Ogni vacanza ha la durata di due ore e comporta il diritto di lire 40 ».

P R E S I D E N T E . Anche su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

R O D A , *Segretario:*

Art. 12.

Dopo l'articolo 132 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è inserito il seguente:

Art. 132-bis. — « Quando la richiesta pervenga a mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario spetta, oltre al rimborso delle spese relative a tutta la corrispondenza che si rende necessaria per l'espletamento della richiesta e per dare notizia alla parte interessata dall'esito di essa, il diritto di carteggio nella misura di lire 100. Tale diritto non è dovuto quando la richiesta provenga da una pubblica Amministrazione ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Monni ha presentato un emendamento tendente a sostituire al testo dell'articolo aggiuntivo 132-*bis* le parole: « di lire 100 » con le altre: « di lire 300 ».

Il senatore Monni ha facoltà di svolgerlo.

M O N N I , relatore. Quando la Commissione ministeriale si occupò di questo disegno di legge, gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari fecero presente la esiguità del compenso di 100 lire per tutto il carteggio necessario allorchè la richiesta pervenga a mezzo del servizio postale. Proposero quindi, anzichè 100 lire, 500 lire. Tale somma sembrò eccessiva e fu appunto in seguito a trattative svolte che si è arrivati a proporre 300 lire, misura che si ritiene giusta ed equa.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo sull'emendamento in esame.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento del senatore Monni, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Monni ha presentato un altro emendamento tendente ad aggiungere al testo dell'articolo aggiuntivo 132-*bis*, in fine, le parole: « e non è computabile ai fini della indennità integrativa e dei versamenti allo Erario ».

Il senatore Monni ha facoltà di svolgerlo.

M O N N I , relatore. L'emendamento vale a chiarire l'emendamento che il Sena-

to ha già approvato all'articolo 6, allorchè io proposi la cancellazione del numero 10 relativo ai « diritti di carteggio ». La finalità per cui ho chiesto l'approvazione di tale emendamento, si riferiva precisamente allo emendamento che stiamo discutendo. Il diritto di carteggio, cioè la somma che è riconosciuto spettare agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari per carteggio, quando la richiesta pervenga a mezzo del servizio postale, non deve essere computabile ai fini dell'indennità integrativa e dei versamenti all'Erario, in quanto si presume che non si tratti di un vero e proprio compenso, ma di un rimborso spese, in quelle determinate circostanze.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo sull'emendamento in esame.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia.* Concordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Monni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Metto quindi ai voti l'articolo 12 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 13.

R O D A , *Segretario:*

Art. 13.

L'articolo 133 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

Art. 133. — « Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed è stabilita nella misura di lire 80 per i primi otto chilometri e di lire 20 per ogni chilometro successivo.

L'indennità non è dovuta per la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale ».

P R E S I D E N T E . I senatori Gramegna e Caruso hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere questo articolo.

Il senatore Gramegna ha facoltà di svolgerlo.

G R A M E G N A . La richiesta di soppressione di questo articolo trova, a mio modo di vedere, il suo fondamento nelle seguenti considerazioni. Se questo articolo passasse, all'ufficiale giudiziario il quale si reca a redigere un atto fuori del suo ufficio, sarebbe dovuta ogni volta una indennità di trasferta.

Secondo la legge vigente, per gli atti di ufficio compiuti dall'Autorità giudiziaria e dal Cancelliere, non viene riconosciuto a costoro alcun diritto di trasferta allorchè l'at-

to è compiuto in località distante meno di un chilometro dall'ufficio giudiziario. Ora, per gli ufficiali giudiziari avremmo un trattamento diverso, perchè mentre per i primi il regolamento stabilisce una certa distanza oltre la quale essi possono avere diritto a riscuotere l'indennità di trasferta, l'ufficiale giudiziario avrebbe diritto a questa indennità per il solo fatto di muoversi dal proprio ufficio.

Se l'articolo passasse, la giustizia, ancora una volta, diventerebbe più cara di quella che è, perchè, per quanto riguarda la materia civile, vi è la possibilità di notifiche e di redazione di molteplici atti fuori dell'ufficio da parte dell'ufficiale giudiziario.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

M O N N I , *relatore.* La Commissione osserva che l'articolo 133 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959 prevede esattamente quel che prevede questo articolo; in sostanza con l'articolo proposto dal Governo non si fa che aggiornare la disposizione e nulla più.

L'articolo 133 a cui si fa richiamo con questo articolo 13 così dispone: « Per gli atti compiuti fuori dall'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede, spetta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale indennità è dovuta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed è stabilita nella misura di lire 10 per ogni chilometro, elevata a lire 15 per ciascun chilometro successivo ai primi 10; in ogni caso non può essere inferiore a lire 60.

L'indennità non è dovuta quando la notificazione è eseguita a mezzo del servizio postale ». Non si tratta dunque di una novità, ma soltanto di un aggiornamento. La norma che il Ministro ha proposto stabilisce che per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario l'indennità di trasferta nella misura di lire 80 per i primi 8 chilometri e di lire 20 per ogni chilometro successivo. La Commissione ha propo-

sto che questo testo debba essere approvato con una modificazione che stabilisca la misura dell'indennità, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, in lire 20 per ogni chilometro, precisando che in ogni caso l'indennità non può essere inferiore a un minimo di 140 lire.

Questa proposta ci sembra giustificata; nè, senatore Gramegna, si può sostenere che anche questo diritto vada a vantaggio dei soli ufficiali giudiziari, poichè dell'indennità fruiranno particolarmente gli aiutanti ufficiali giudiziari. Si tratta di una norma da approvare per ragioni di giustizia, e non sarà proprio questa la spesa che farà aumentare gli oneri dell'Amministrazione.

* **G O N E L L A**, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario alla proposta Gramegna e favorevole alla proposta del senatore Monni. Il Governo riconosce infatti che la misura stabilita dal vigente articolo 133 dell'ordinamento non è sufficiente. Si tratta di lavoratori che meritano questo riguardo, e perciò insistiamo nel nostro punto di vista. Il Governo, come ho detto, non ha nulla da obiettare sul testo proposto dal senatore Monni e ritiene di poterlo accogliere.

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 13, presentato dai senatori Gramegna e Caruso. Chi approva tale emendamento, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

All'articolo 13 è stato presentato un emendamento da parte del senatore Monni. Se ne dia lettura.

R O D A, *Segretario*:

« *Al primo comma del nuovo testo dell'articolo 133 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sostituire le parole:* " Tale indennità spetta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed è stabilita nella misura di lire 80 per i primi otto chilo-

metri e di lire 20 per ogni chilometro successivo " *con le altre:* " Tale indennità spetta per il viaggio di andata e ritorno ed è stabilita nella misura di lire 20 per ogni chilometro. In ogni caso non sarà inferiore ad un minimo di 140 lire " ».

P R E S I D E N T E. Tale emendamento è già stato illustrato. Poichè anche i senatori Jodice e Papalia hanno presentato un emendamento allo stesso comma dell'articolo 13, si dia lettura anche di tale emendamento.

R O D A, *Segretario*:

« *Al primo comma del nuovo testo dell'articolo 133 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sostituire le parole:* " di lire 80 per i primi otto chilometri e di lire 20 per ogni chilometro successivo " *con le altre* " di lire 100 per i primi otto chilometri e di lire 30 per ogni chilometro successivo " ».

P R E S I D E N T E. Senatore Jodice, mantiene l'emendamento?

J O D I C E. Lo ritiro.

P R E S I D E N T E. Metto allora ai voti l'emendamento del senatore Monni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

R O D A, *Segretario*:

Art. 14.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 136 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti commi:

« Per tutti gli atti che, per espressa disposizione di legge e per volontà delle parti,

debbono essere eseguiti nello stesso giorno della richiesta o in quello successivo, i diritti e l'indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario, esclusa la indennità di trasferta eventualmente dovuta per il deposito dei verbali di pignoramento nella cancelleria del giudice della esecuzione, sono aumentati della metà.

La richiesta di urgenza deve essere scritta e firmata dalla parte richiedente con l'indicazione della data. Essa deve essere fatta sull'atto originale che si restituisce alla parte o sulla matrice del registro per i depositi di somme o separatamente, in carta libera, per gli atti che importino la redazione di processo verbale, ma in tal caso deve risultare dal contesto dell'atto e la richiesta deve essere allegata al verbale ».

(È approvato).

Art. 15.

Il primo ed il terzo comma dell'articolo 138 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti:

« Le cancellerie giudiziarie, nei campioni civili e penali, nelle note delle spese da recuperare e nelle distinte di versamento che trasmettono agli uffici del registro indicano distintamente il diritto fisso postale, gli altri diritti e la indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari, nonché il diritto fisso postale, gli altri diritti e la indennità di trasferta spettanti agli aiutanti ufficiali giudiziari.

L'Ufficio del Registro, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all'articolo 154, versa alla fine di ogni mese le somme recuperate, che dai campioni civili, penali ed amministrativi risultano di spettanza dell'ufficiale giudiziario e dell'aiutante, direttamente all'ufficiale giudiziario, o, dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente. Nell'eseguire il versamento l'Ufficio del Registro deve indicare il numero del campione, la parte debitrice, le singole trattenute operate e deve distinguere, tanto per le somme di spettanza dell'ufficiale giudiziario quanto per quelle di spettanza dell'aiutante, la parte che si riferisce alle indennità di trasferta e quella che si riferisce ai diritti fissi postali ».

È soppresso il secondo comma dell'articolo 138.

(È approvato).

Art. 16.

L'articolo 146 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

Art. 146. — « Le somme riscosse per diritti, indennità di trasferta e percentuale sono amministrate dall'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dall'ufficiale giudiziario dirigente, il quale ne è l'unico responsabile. In caso di mancanza o d'impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente, provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio giudiziario.

L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per le spese d'ufficio il dieci per cento delle somme di cui al comma precedente. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo.

Qualora l'importo delle somme di cui ai precedenti commi sia di notevole entità, il capo dell'ufficio giudiziario può disporre il deposito in conto corrente postale o bancario ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Jodice e Papalia. Se ne dia lettura.

R O D A , Segretario :

« Al secondo comma del nuovo testo dell'articolo 146 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sostituire le parole " di cui al comma precedente " con le altre " riscosse per diritti " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Jodice ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* **J O D I C E .** Richiamo su questo emendamento la particolare attenzione dei colleghi della maggioranza e soprattutto dell'onorevole Ministro e del Sottosegretario.

L'emendamento trae la sua origine da una esigenza di giustizia nei confronti della categoria degli aiutanti ufficiali giudiziari e nessuno potrà disconoscere, dopo un breve esame della situazione, che la richiesta sia legittima.

Occorre por mente innanzitutto a quanto viene messo in evidenza dallo stesso progetto di legge governativo e in particolar modo dalla relazione che lo accompagna. Con questo disegno di legge si prevede un aumento della pianta organica di entrambe le categorie, quella degli ufficiali giudiziari e quella degli aiutanti ufficiali giudiziari, e quindi una diminuzione, se non l'assoluta eliminazione, del personale amanuense; il che comporta, evidentemente, una minore spesa da parte degli uffici giudiziari.

Però, contemporaneamente alla riduzione della spesa che con questo disegno di legge si realizza, viene proposto di detrarre il 10 per cento delle entrate, da destinare alle spese, anche sulla percentuale, e ciò per avere maggiori entrate quando invece le spese diminuiscono.

Ora, onorevoli colleghi, detrarre questo 10 per cento anche sull'indennità di trasferta e sulla percentuale degli aiutanti ufficiali giudiziari, è un'evidente ingiustizia a danno di questa categoria.

Gli aiutanti ufficiali giudiziari, a sensi dell'articolo 165 dell'ordinamento generale, sono chiamati a coadiuvare gli ufficiali giudiziari nella notificazione degli atti in materia civile, penale e amministrativa e nella assistenza alle udienze. Ora è noto che, in tutti gli uffici a cui è addetto un aiutante, questi viene di fatto ad espletare in modo esclusivo tutte le mansioni che la legge gli demanda in forma coadiuvante.

Il secondo comma dell'articolo 165 dell'ordinamento generale stabilisce inoltre che gli aiutanti sono anche adibiti a lavori interni d'ufficio e in moltissimi casi, nei limiti del possibile, assolvono anche a molti lavori interni per precisi ordini di servizio che contrastano con la legge stessa: eseguono cioè una buona parte dei servizi interni che dalla legge vengono demandati, a norma degli articoli 104 e 166 dell'ordinamento, tassativamente ed esclusivamente all'ufficiale giudiziario.

Anche il personale amanuense, che presta servizio negli uffici degli ufficiali giudiziari e che con la presente riforma dovrebbe essere eliminato, in gran parte accudisce a servizi che l'ordinamento demanda tassativamente ed esclusivamente agli ufficiali giudiziari, come per esempio la ricezione di atti per la notifica, la tenuta del cronologico civile, le esecuzioni e i protesti.

Appare quindi evidente che tale personale espleta unicamente servizi di competenza degli ufficiali giudiziari ed è personale strettamente privato, da questi ultimi assunto per i propri servizi.

Detto questo, non si comprende per quale ragione la trattenuta del 10 per cento dovrebbe gravare, oltre che sui diritti, anche sulle indennità e sulle percentuali, quando, come più sopra esposto, vengono a diminuire le spese, nè si comprende perchè tale spesa dovrebbe essere posta anche a carico degli aiutanti. Non si capisce, dal momento che la categoria degli amanuensi accudisce esclusivamente a servizi demandati agli ufficiali giudiziari.

A me pare che, facendo passare il disegno di legge governativo, si arriverebbe addirittura ad un assurdo, nel senso che la soppressione degli amanuensi, da cui dovrebbe derivare una diminuzione di spesa, farebbe accrescere invece la spesa stessa. Inoltre gli amanuensi, che prestano il loro servizio nell'interesse degli ufficiali giudiziari, verrebbero ad essere pagati dagli aiutanti ufficiali giudiziari.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

M O N N I , relatore. La richiesta che ha fatto il senatore Jodice non è accolta dalla maggioranza della Commissione. In sostanza si tratta di questo: l'ufficiale giudiziario dirigente detrae, per spese d'ufficio, il 10 per cento sia dalle somme riscosse per diritti, sia dalle indennità di trasferta e percentuali, così come dettano l'articolo 46 della legge 1959 e l'articolo 16 in esame. Il senatore Jodice vorrebbe che la detrazione fosse fatta solo sulle somme riscosse per diritti. Ora questo non è giusto. La Commis-

sione, nella sua maggioranza, non lo ritiene giusto, anzi lo ritiene erroneo. Ritiene che si tratti di errore e che pertanto il Senato debba respingere l'emendamento.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo concorda con il parere della Commissione.

P R E S I D E N T E . Senatore Jodice, mantiene l'emendamento?

* J O D I C E . Io non ho avuto la soddisfazione di avere una risposta. Io ho domandato se è vero che con l'aumento della pianta organica degli aiutanti ufficiali giudiziari o degli ufficiali giudiziari si vengano ad eliminare pressochè totalmente gli amanuensi. Le spese per l'ufficio sono costituite precisamente dal pagamento degli amanuensi. Io ho domandato se gli amanuensi vengano o no eliminati, o perlomeno ridotti al minimo. Se così è, perchè, invece di diminuire corrispondentemente le spese per il servizio d'ufficio, si vuole aumentarle, estendendo il prelievo di somme a favore degli ufficiali giudiziari anche a carico di altre indennità, a tutto danno degli aiutanti ufficiali giudiziari?

M O N N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N N I , *relatore*. Non vorrei che il senatore Jodice ritenesse che la Commissione non vuole rispondergli. È per brevità che si cerca di restringere la discussione. Quando ella, senatore Jodice, parla di spese di ufficio, ormai scomparse perchè gli amanuensi non ci sarebbero più, dice qualcosa di inesatto, perchè sappiamo benissimo quali siano le spese di ufficio che debbono sostenere gli ufficiali giudiziari e i loro aiutanti: sono spese per macchine da scrivere, calcolatrici, automobili, telefono, pulizia dei locali e tante altre.

Ora, il principio è che queste spese debbano essere coperte da tutti i proventi, non solo da un provento, quale quello che lei

intende che sia esclusivamente considerato. La sua proposta appare evidentemente tendenziosa e noi non l'accettiamo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Jodice e Papalia, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 16. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

R O D A , *Segretario*:

Art. 17.

Il primo comma dell'articolo 147 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, è sostituito dai seguenti:

« Gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio, esclusi quelli assegnati in soprannumero ai sensi dell'articolo 20, terzo comma, debbono ripartire tra loro in quote uguali i diritti, detratte prima le spese di cui al secondo comma dell'articolo 146, nella misura dovuta sui diritti medesimi, poi le somme spettanti agli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 167 e, successivamente, l'importo del trattamento economico da corrispondere al detto personale in soprannumero.

Tutti gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio debbono ripartire tra loro in quote uguali la percentuale di cui all'articolo 122, n. 2, detratte prima le spese di cui al secondo comma dell'articolo 146 nella misura dovuta sulla percentuale medesima e, successivamente, la terza parte spettante agli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 167, primo comma, n. 2 ».

Sono soppressi il quarto e quinto comma dell'articolo 147.

(*È approvato*).

Art. 18.

Dopo l'articolo 147 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è inserito il seguente:

Art. 147-bis. — « L'indennità di trasferta, al netto delle detrazioni previste dall'articolo 146, secondo comma, e dall'articolo 154, primo e secondo comma, è ripartita per due quinti tra gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio, esclusi coloro che non prestino servizio perchè sospesi o in aspettativa. Gli altri tre quinti restano attribuiti all'ufficiale giudiziario che ha compiuto l'atto.

La misura delle singole quote può essere diversa purchè ciò sia stato deliberato nel dicembre dell'anno precedente, ad unanimità, dagli ufficiali giudiziari con apposito verbale da depositarsi in cancelleria.

L'indennità di trasferta attribuita direttamente all'ufficiale giudiziario che l'esegue e quella ripartita a norma dei commi precedenti non sono computabili nel trattamento minimo garantito ai fini della liquidazione della indennità integrativa, nè sono computabili nell'ammontare mensile dei proventi ai fini del versamento all'Erario previsto dall'articolo 155 ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Jodice e Papalia, tendente a sopprimere l'articolo.

Il senatore Jodice ha facoltà di svolgerlo.

* **J O D I C E .** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, noi ci troviamo qui effettivamente di fronte a una sorpresa.

L'articolo 147-bis detta norme e modalità per la ripartizione delle indennità di trasferta, annullando e distruggendo in tal modo il principio fondamentale secondo cui la indennità di trasferta, essendo nient'altro che un rimborso spese, dovrebbe essere intangibile e spettare di diritto a chi compie l'atto. Che poi nella pratica — e questo pare sia stato accennato in Commissione — si verifichi che per mutuo consenso degli aventi diritto le indennità di trasferta siano at-

tribuite anche a coloro che sono addetti ai lavori di ufficio, è un fatto assolutamente volontario che, traendo origine dallo spirito di solidarietà che si stabilisce fra coloro che appartengono a una stessa categoria o a uno stesso ufficio, assume tutto il carattere di un atto di compensazione e di liberalità, ma non può costituire il punto di partenza per sanzionare l'obbligatorietà del riparto.

Se dovesse introdursi il principio che soltanto tre quinti dell'indennità di trasferta siano attribuiti a colui che compie l'atto e che i residui due quinti siano ripartiti fra tutti gli aiutanti ufficiali giudiziari, cioè anche fra gli addetti allo stesso ufficio, moltissimi troverebbero più comodo e più conveniente farsi adibire ai servizi interni, ed assisteremmo così alla formazione di altre posizioni di privilegio, e quindi di altri favoritismi, assolutamente riprovevoli ed inammissibili in questo campo come in tutti i campi della Pubblica Amministrazione.

Io penso che si debba tener fermo il principio per cui ogni tentativo di togliere alla indennità di trasferta il suo carattere di rimborso della spesa che l'aiutante sopporta per compiere l'atto debba suscitare una decisa opposizione da parte della categoria.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

M O N N I , relatore. La Commissione a maggioranza ritiene che l'articolo 18, che inserisce un articolo 147-bis nel decreto presidenziale n. 1229, possa essere soppresso. In effetti la trasferta è data a titolo di rimborso spese; pertanto la norma può essere eliminata.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

G O N E L L A , Ministro di grazia e giustizia. Il Governo concorda con la Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai se-

natori Jodice e Papalia, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

R O D A , Segretario :

Art. 19.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 148 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti commi :

« All'ufficiale giudiziario che, con la percezione dei diritti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 123, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale sui diritti medesimi, non venga a conseguire lo importo dello stipendio iniziale spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di vice segretario, compete a carico dell'Erario una indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo. Tale importo può essere progressivamente elevato all'ammontare degli stipendi iniziali spettanti agli impiegati civili dello Stato aventi qualifiche di segretario aggiunto e di segretario, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina, decorso il corrispondente periodo di servizio richiesto per l'ammissione allo scrutinio degli impiegati civili dello Stato per il conseguimento delle suddette qualifiche.

Gli importi di cui al precedente comma sono suscettibili di aumenti periodici costanti, nei limiti, con le norme e alle condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato; detti aumenti sono concessi con decreto del Presidente della Corte di appello, sentita la Commissione di vigilanza e di disciplina ».

(È approvato).

Art. 20.

Il primo, il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 149 del decreto presi-

denziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti :

« L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, il dirigente, nei primi venti giorni di ogni mese presenta al capo dell'ufficio lo stato relativo ai diritti computabili ai fini dell'articolo 148, percepiti nel mese precedente, e, nel caso di cui all'articolo 147, il verbale di riparto, richiedendo la liquidazione delle indennità integrative, se dovute.

Il capo dell'ufficio, controllata l'esatta corrispondenza dei dati segnati nello stato con quelli risultanti dai registri ed accertata la regolare tenuta dei medesimi, appone sui registri, immediatamente dopo l'ultima annotazione del mese precedente, la firma, il sigillo dell'ufficio, nonchè il visto di conformità sullo stato. Entro cinque giorni dalla presentazione dello stato e dell'eventuale verbale di riparto, di cui al primo comma, il capo dell'ufficio procede, in base ai dati accertati ed alle risultanze dello stato matricolare, alla liquidazione della indennità integrativa eventualmente dovuta a ciascuno, tenuto conto delle eccedenze verificatesi nei mesi precedenti e ordina il pagamento della suddetta indennità. Copia dell'ordinativo di pagamento deve essere conservata in cancelleria.

I dati risultanti dallo stato sono, a cura del cancelliere, trascritti in un registro riassuntivo dei proventi degli ufficiali giudiziari, conforme al modello prescritto dal Ministero ».

(È approvato).

Art. 21.

Il primo comma dell'articolo 150 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, è sostituito dal seguente :

« L'ufficiale giudiziario, qualora presti contemporaneo servizio in più uffici, presenta ai capi di ufficio gli stati relativi ai diritti percepiti in ciascuna sede e, nel caso di cui all'articolo 147, i verbali di riparto. Ai fini dell'indennità integrativa, si tiene conto soltanto dello stato e dell'eventuale verbale di

riparto dai quali l'importo dei diritti risulti maggiore ».

(È approvato).

Art. 22.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 154 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229.

(È approvato).

Art. 23.

Il testo dell'articolo 155 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

Art. 155. — « Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale, superi annualmente l'importo dello stipendio annuo, al secondo aumento periodico spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di segretario principale, l'ufficiale giudiziario deve versare allo Erario il cinquanta per cento della parte dei diritti che ecceda detto importo; la percentuale della tassa da versare è elevata al settanta per cento per la parte dei diritti che ecceda l'importo dello stipendio annuo all'ottavo aumento periodico spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di segretario capo ».

(È approvato).

Art. 24.

Dopo l'articolo 155 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è inserito il seguente:

Art. 155-bis. — « Il capo dell'ufficio, sulla base dei dati risultanti dallo stato relativo ai diritti di cui all'articolo 149, determina la somma dovuta all'Erario sulla parte dei diritti eccedenti i limiti di cui all'articolo 155, tenuto conto dei diritti computati e delle tasse versate nei mesi precedenti e ne indica l'importo sullo stato suddetto.

L'importo della tassa dovuta deve essere versato a cura dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dell'ufficiale giudiziario dirigente, entro il mese successivo a quello cui si riferisce, all'Ufficio del Registro, al quale deve essere trasmesso un esemplare dello stato dei proventi. Detto importo o gli estremi del versamento debbono essere annotati nel registro di cui al terzo comma dell'articolo 149 ».

(È approvato).

Art. 25.

Il secondo comma dell'articolo 156 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, è sostituito dal seguente:

« L'Ufficio del Registro, dopo gli opportuni accertamenti sulla esattezza delle annotazioni fatte e sulla regolarità dei versamenti eseguiti nell'anno, liquida la somma spettante all'Erario in base agli articoli precedenti ».

(È approvato).

Art. 26.

Il primo comma dell'articolo 158 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, è sostituito dal seguente:

« Quando l'ufficiale giudiziario presti contemporaneo servizio in più uffici, per stabilire l'ammontare della tassa dovuta all'Erario ai sensi dell'articolo 155, si calcolano cumulativamente tutti i diritti percepiti in ciascun ufficio ».

(È approvato).

Art. 27.

Il primo comma dell'articolo 161 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, è sostituito dal seguente:

« Il numero complessivo degli aiutanti ufficiali giudiziari è di 1.600. La pianta organica per ogni ufficio è stabilita con decreto motivato del Ministro ».

P R E S I D E N T E . I senatori Jodice e Papalia hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, al primo comma del nuovo testo dell'articolo 161 del decreto presidenziale 15 novembre 1959, n. 1229, le parole: « è di 1.600 », con le altre: « è di 1.300 ».

Il senatore Jodice ha facoltà di svolgerlo.

J O D I C E . Potrei lasciare prima la parola alla Commissione e al Governo: se dovessero essere d'accordo, rinuncierei a svolgerlo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

M O N N I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, la Commissione deve dir chiaro che quello che conta è il parere dell'onorevole Ministro, perchè è l'onorevole Ministro che ha potuto constatare, ascoltando le amministrazioni e gli uffici interessati, quali siano le esigenze e i bisogni dell'Amministrazione giudiziaria. L'aumento delle piante organiche degli ufficiali giudiziari e dei loro aiutanti non è stato proposto arbitrariamente dal Ministro, o con leggerezza, ma è stato fatto a ragion veduta, come sempre. Quindi noi riteniamo che le tabelle indicate, di 1.550 ufficiali giudiziari e di 1.600 aiutanti, siano risultanti dagli accertamenti, dalle informazioni e dalle esigenze degli uffici giudiziari italiani, e ci sembra che questa cifra non sia esagerata. Sappiamo anzi che le richieste erano maggiori di questi numeri, ma ad un numero maggiore si sono opposti i Dicasteri finanziari.

Quindi, per parte nostra, riteniamo che debba essere mantenuto l'articolo così come è stato presentato, perchè, se effettivamente è risultato che c'è bisogno di questo numero di ufficiali giudiziari e di aiutanti, non riusciamo a renderci conto del perchè questa cifra debba essere diminuita.

* G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo concorda in pieno col parere della Commissione. I calcoli che sono stati fatti non sono calcoli approssimativi,

ma molto scrupolosi, e fatti tenendo presenti le statistiche. Come ha accennato il senatore Monni, mentre prima era stato proposto un aumento di 850 unità, poi si scese a 550, proprio per il desiderio della categoria. Siccome le statistiche sono del 1959, è da presumere che oggi, semmai, le necessità siano cresciute, e quindi a maggior ragione è giustificato il numero di posti che è previsto dall'articolo 27 del disegno di legge governativo.

P R E S I D E N T E . Senatore Jodice, insiste nel suo emendamento?

J O D I C E . Si era quasi d'accordo...

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. C'è un quasi.

J O D I C E nel ridurre almeno in piccola misura l'organico degli aiutanti ufficiali giudiziari.

M A G L I A N O . D'accordo con la Commissione, no.

M O N N I , *relatore*. Questo accordo la Commissione l'ignora.

* J O D I C E . Non stavo parlando della Commissione. Evidenti ragioni di discrezione non mi consentono di dire il dove, il quando e il come. Ma sta di fatto che un accordo si era quasi raggiunto, nel senso di ridurre l'organico degli aiutanti ufficiali giudiziari per lo meno di 300 unità nei confronti di quanto proposto dall'onorevole Ministro. Io non ero tenuto, perchè non mi competeva, a comunicare al relatore di maggioranza che l'accordo era stato raggiunto, soprattutto perchè tale accordo doveva essere completato da altri particolari, sia pure accessori, per poi portare al ritiro di tutti i miei emendamenti. Occorre comunque che io chiarisca le ragioni per le quali ho presentato questo emendamento.

Noi abbiamo chiesto di ridurre il numero degli aiutanti ufficiali giudiziari da 1.600 a 1.300. Il numero delle unità preventivate per l'aumento della pianta organica degli uffi-

ciali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari non risponde a quanto con il presente disegno di legge ci si prefigge, cioè di migliorare i servizi e di rispettare la legalità. A me pare che la maggioranza della Commissione non tenga presente che il disegno di legge è stato ispirato esclusivamente a soddisfare le esigenze di ufficio degli ufficiali giudiziari, non già degli aiutanti ufficiali giudiziari. Chi ha sollecitato, chi ha premuto per ottenere un ampliamento della pianta organica perchè insufficiente per i servizi, è stata la categoria degli ufficiali giudiziari e di conseguenza, se un aumento di pianta organica congruo ci doveva essere per soddisfare tali esigenze di servizio, esso doveva essere fatto nella categoria degli ufficiali giudiziari e non già in quella degli aiutanti ufficiali giudiziari.

In questo caso si viene ancora di più a consolidare il cattivo sistema per cui gli aiutanti, in spregio alla legge e in esecuzione di ordini di servizio emessi contro la legge, debbono essere adibiti nell'ufficio dell'ufficiale giudiziario ad espletare funzioni e mansioni che la legge demanda esclusivamente, tassativamente, agli ufficiali giudiziari. Se noi vogliamo eliminare questo inconveniente che si verifica in questa branca ausiliaria dell'Amministrazione della giustizia, facendo in modo che anche qui si rispettino le competenze e la legge, dobbiamo aumentare gli organici degli ufficiali giudiziari, in modo che questi possano assolvere ai propri compiti senza ricorrere agli aiutanti ufficiali giudiziari.

Se si viene invece ad aumentare il numero degli aiutanti ufficiali giudiziari, si mettono gli ufficiali giudiziari in condizioni di privilegio e si vengono a demandare ai primi degli atti che dalla legge sono invece demandati esclusivamente ai secondi.

È per queste ragioni che noi sosteniamo che si debba aumentare l'organico degli ufficiali giudiziari e ridurre l'organico degli aiutanti ufficiali giudiziari; questo perchè, aumentando in modo eccessivo l'organico degli aiutanti ufficiali giudiziari, evidentemente, metteremo costoro in condizioni di dover ulteriormente ripartire tra loro una somma che già adesso è misera. Se oggi in-

fatti gli aiutanti ufficiali giudiziari percepiscono, ad esempio, 25.000 lire al mese — sappiamo infatti che lo Stato deve intervenire quasi sempre ad integrare questa somma — aumentando ulteriormente il loro numero, questa somma dovrebbe essere ancora suddivisa. Ciò evidentemente va contro gli interessi dello Stato, perchè lo Stato sarebbe costretto ad intervenire con somme maggiori.

M A G L I A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A G L I A N O . Vorrei esporre brevemente le ragioni per le quali la maggioranza della Commissione non può consentire con la proposta di riduzione di ben 300 posti in organico. Innanzitutto — me lo permetta il senatore Jodice — accordi non ve ne sono stati, e se vi sono stati accordi tra le categorie, questi non possono in nessun modo — è bene chiaramente dirlo — vincolare il Senato.

D'altra parte è strano che per la prima volta ci si opponga alla possibilità di dar lavoro a numerosi giovani i quali aspettano ansiosamente di poter entrare in questa modesta, ma utile categoria degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Inoltre bisogna dire che l'argomento del senatore Jodice sarebbe valido se in Italia ci fosse una Cassa unica tra tutti gli ufficiali giudiziari, mentre nella realtà i proventi vanno alle varie Casse. Noi sappiamo che vi sono molti uffici in cui non esistono aiutanti ufficiali giudiziari, uffici che hanno bisogno proprio di questi funzionari per svolgere quelle funzioni che oggi gli ufficiali giudiziari non compiono. Questo inconveniente è maggiore nei piccoli centri, ed io che ne rappresento uno me ne preoccupo giustamente.

Pertanto, per l'egoistico interesse di quelli che oggi sono in servizio, non possiamo danneggiare il servizio stesso e coloro che vogliono parteciparvi. (*Approvazioni*).

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo condivide il parere della Commissione.

Sono già state spiegate in sede di Commissione e in conversazioni private le ragioni per le quali il Governo mantiene l'articolo; alcune precisazioni però debbo fare, precisazioni che hanno un valore semplicemente di cronaca.

Il senatore Jodice ha parlato di un accordo o di un quasi-accordo. Io non so con chi egli si sia accordato nè desidero affatto saperlo. Poichè però potrebbe pensarsi che l'accordo di cui si è parlato sia stato fatto col Ministero, tengo a precisare (e il senatore Jodice me ne darà atto) che nessun accordo è intervenuto col Ministero. Noi abbiamo bensì accettato di discutere questo problema ed abbiamo discusso utilmente; abbiamo anche espresso al senatore Jodice la nostra volontà di risolvere il problema; tutto questo però sempre senza che alcun impegno sia stato assunto, perchè il parere del Governo deve essere espresso soltanto nella sede parlamentare e indipendentemente da fatti, contratti, trattative private o quasi, che evidentemente non rientrano nella sfera di attività che riguarda l'opera legislativa.

P R E S I D E N T E . Senatore Jodice, insiste nell'emendamento?

J O D I C E . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento dei senatori Jodice e Papalia, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 27. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Jodice e Papalia hanno proposto un articolo 27-bis. Se ne dia lettura.

R O D A , *Segretario*:

Art. 27-bis.

All'articolo 162 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

« L'aiutante ufficiale giudiziario è collocato a riposo di ufficio quando abbia compiuto il 65° anno di età.

All'aiutante ufficiale giudiziario è applicabile la norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 99 ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Jodice ha facoltà di illustrare questo emendamento.

J O D I C E . Rinuncio ad illustrarlo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

M O N N I , *relatore*. La Commissione è contraria. La materia relativa alla quiescenza non rientra in questo disegno di legge. Evidentemente è il Ministero del tesoro competente sul punto delle pensioni, che dovranno essere regolate, se si vorrà, con separate disposizioni di legge, che non possono però trovare posto nel presente testo. Pertanto la Commissione non è favorevole all'emendamento, anche nell'ipotesi che fosse di per sè giustificato.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Jodice, insiste nell'emendamento?

J O D I C E . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 27-bis proposto dai senatori Jodice e Papalia, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia ora lettura dell'articolo 28.

R O D A , *Segretario*:

Art. 28.

Il secondo comma dell'articolo 167 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, è sostituito dal seguente:

« L'importo dei diritti e delle indennità recuperati spettanti agli aiutanti ufficiali giudiziari deve essere ripartito insieme con gli altri proventi riscossi nel mese; la percentuale di cui al comma precedente spetta all'aiutante ufficiale giudiziario che abbia prestato effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre cui si riferisce la percentuale stessa ».

P R E S I D E N T E . I senatori Jodice e Papalia hanno presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

R O D A , *Segretario*:

« Al primo comma premettere il seguente:

" Al primo comma dell'articolo 167 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, il n. 2) è sostituito con il seguente:

" 2) con la quota parte della percentuale sui crediti recuperati dall'erario di cui all'articolo 122, n. 2 " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Jodice ha facoltà di illustrare questo emendamento.

J O D I C E . Rinuncio a svolgerlo e mi rimetto al voto dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

M O N N I , *relatore*. La Commissione è contraria.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo dei senatori Jodice e Papalia, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto allora ai voti l'articolo 28. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 29.

R O D A , *Segretario*:

Art. 29.

Il primo comma dell'articolo 168 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, è sostituito dal seguente:

« Gli aiutanti ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio debbono ripartire tra loro in quote uguali i diritti, nonchè la parte di percentuale sui crediti recuperati dall'Erario loro spettante, al netto delle spese di ufficio dovute nella misura del dieci per cento e detratte ai sensi dell'articolo 146 ».

Dopo il terzo comma dell'articolo 168 è aggiunto il seguente comma:

« Per l'attribuzione e la ripartizione dell'indennità di trasferta, al netto delle spese di ufficio dovute nella misura del dieci per cento e detratte ai sensi dell'articolo 146, si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni dell'articolo 147-bis, escludendo dalla ripartizione il personale femminile ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Jodice e Papalia. Se ne dia lettura.

R O D A , *Segretario*:

« Sostituire il nuovo testo del primo comma dell'articolo 168 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, con il seguente:

” Gli aiutanti ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio debbono ripartire tra loro in quote uguali i diritti, al netto delle spese di ufficio dovute nella misura del dieci per cento e detratte ai sensi dell'articolo 146, nonchè la parte di percentuale sui crediti recuperati dall'erario, loro spettante ” ».

PRESIDENTE. Il senatore Jodice ha facoltà di illustrare questo emendamento.

JODICE. Non ho bisogno di illustrare l'emendamento, che ha stretta attinenza a quanto detto a proposito dell'articolo 16.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

MONNI, relatore. La materia trattata dall'articolo 29 ha pieno riferimento con l'emendamento che non abbiamo approvato all'articolo 16. Quindi si tratterebbe di materia già preclusa. Almeno, questa è la mia opinione, che cioè la disposizione prevista dall'emendamento sia perfettamente inutile.

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia. Anche il Governo dubita dell'ammissibilità di questo emendamento; comunque si dichiara di parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dei senatori Jodice e Papalia, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Jodice e Papalia hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere il comma aggiuntivo all'articolo 168 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229.

Il senatore Jodice ha facoltà di svolgerlo.

JODICE. Questo emendamento è la logica conseguenza della soppressione dell'articolo 18.

MONNI, relatore. La Commissione è d'accordo e pertanto lo accoglie.

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento soppressivo dei senatori Jodice e Papalia, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 29 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

RODA, Segretario:

Art. 30.

Gli articoli 169 e 171 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 169. — « All'aiutante ufficiale giudiziario che con i diritti percepiti, escluso il diritto fisso postale, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale sui diritti computabili, non venga a conseguire l'importo dello stipendio iniziale spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di applicato aggiunto, compete a carico dello Erario una indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo. Tale importo può essere progressivamente elevato fino all'ammontare degli stipendi iniziali spettanti agli impiegati civili dello Stato aventi qualifiche di applicato e di archivista, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina, decorso il periodo di servizio richiesto per l'ammissione allo scrutinio degli impiegati civili dello Stato per il conseguimento delle suddette qualifiche.

Si applicano all'aiutante ufficiale giudiziario le disposizioni di cui al secondo ed al terzo comma dell'articolo 148.

Per la liquidazione dell'indennità integrativa l'ufficiale giudiziario o, dove esiste,

l'ufficiale giudiziario dirigente esegue le prescrizioni di cui al primo comma dell'articolo 149 anche nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello stesso articolo 149 e negli articoli da 150 a 152 ».

Art. 171. — « Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'articolo 154.

Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, superi annualmente l'importo dello stipendio annuo, al secondo aumento periodico, spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di archivista capo, l'aiutante ufficiale giudiziario deve versare all'Erario il cinquanta per cento della parte dei diritti che ecceda detto importo; la percentuale della tassa da versare è elevata al settanta per cento per la parte dei diritti che ecceda l'importo dello stipendio annuo al secondo aumento periodico spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di segretario principale.

Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni contenute negli articoli 155-bis, 156, 157, 158 e 159 ».

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Jodice e Papalia. Se ne dia lettura.

R O D A , Segretario:

« Sostituire il nuovo testo del primo comma dell'articolo 169 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, con il seguente:

” All'aiutante ufficiale giudiziario che, con i proventi percepiti, escluso il diritto fisso postale, al netto del 10 per cento per le spese di ufficio e del 10 per cento per la tassa erariale, non venga a conseguire l'importo dello stipendio iniziale spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di applicato aggiunto, compete a carico dell'Erario una indennità integrativa fino a raggiungere

l'importo medesimo. Tale importo può essere progressivamente elevato fino all'ammontare degli stipendi iniziali spettanti agli impiegati civili dello Stato aventi qualifiche di applicato, archivista, primo archivista ed archivista capo, previo parere favorevole della commissione di vigilanza e disciplina, decorso il periodo di servizio richiesto per l'ammissione allo scrutinio degli impiegati civili dello Stato per il conseguimento delle suddette qualifiche ” ».

PRESIDENTE. Il senatore Jodice ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* **J O D I C E.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 2 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari sancisce il principio per cui gli aiutanti ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati civili dello Stato. Logicamente, in applicazione di questo principio, l'articolo 169, primo comma, stabilisce che l'importo del minimo garantito, previo parere favorevole della Commissione e decorso il corrispondente periodo di servizio richiesto per gli impiegati civili dello Stato, può essere elevato per l'ammontare degli stipendi iniziali dei predetti impiegati aventi qualifica di applicato o di archivista.

La carriera degli impiegati civili dello Stato, ai quali, come si è detto, è equiparata la carriera degli aiutanti, non si esaurisce con la qualifica di archivista ma prosegue fino a quella di archivista capo: appare quindi logico che il minimo garantito agli aiutanti ufficiali giudiziari debba essere progressivamente aumentato sino al limite delle qualifiche di primo archivista e archivista capo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

M O N N I , relatore. La Commissione è per il mantenimento del testo governativo.

G O N E L L A , Ministro di grazia e giustizia. Il Governo è contrario a questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dei senatori Jodice e Papalia, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Jodice e Papalia hanno presentato un altro emendamento tendente a sopprimere il nuovo testo dell'articolo 171 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959.

Il senatore Jodice ha facoltà di svolgerlo.

* **J O D I C E .** La soppressione del nuovo testo dell'articolo 171 dell'ordinamento degli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari appare necessaria anche perchè quel testo contiene una palese violazione della Costituzione. L'intervento dello Stato appare illogico ed ingiusto, qualora l'aiutante ufficiale giudiziario superi una quota stabilita. Devesi tenere nel dovuto conto che, con i diritti stabiliti dalla legge in materia di notificazione ed altro, raggiungere la cifra stabilita come massimale è quasi un'utopia e, ammesso e non concesso che essa possa essere raggiunta e superata, significa che è stato svolto un lavoro superiore a qualunque umana energia.

È da notare poi che gli aiutanti non hanno e non potrebbero avere, per la particolarità del loro lavoro, un orario fisso. Non hanno quindi riconoscimenti per il lavoro straordinario. Come si è detto, per superare i massimali sono necessarie molte ore di lavoro, il che richiede grandi sacrifici. Non è giusto quindi che l'Erario ad un determinato momento intervenga e prenda per sé una parte dei frutti che gli aiutanti hanno introitato con i loro sacrifici.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

M O N N I , relatore. Il parere della Commissione è stato già espresso. Ritenevamo anzi che ci fosse preclusione, in quanto l'articolo 30 incomincia così: « Gli articoli 169 e 171 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti: ... ». Quindi il parere precedentemente

manifestato dalla Commissione concerneva anche l'articolo 171. Non vi è comunque ragione di sorta per modificare tale parere, nè siamo riusciti a vedere quale sia l'ingiustizia rilevata dal senatore Jodice.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia.* Concordo con la Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo dei senatori Jodice e Papalia, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 30. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

R O D A , *Segretario:*

Art. 31.

È abrogato l'articolo 174 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229.

P R E S I D E N T E . I senatori Jodice e Papalia hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere questo articolo.

Il senatore Jodice ha facoltà di svolgerlo.

J O D I C E . Mi rimetto all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

M O N N I , relatore. La Commissione è contraria.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Jodice e Papalia. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

R O D A , *Segretario*:

Art. 32.

Tra il quarto ed il quinto comma dell'articolo 154 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è inserito il seguente:

« La somma fissa che i richiedenti sono tenuti a corrispondere per ogni originale di atto a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 380, è stabilita in lire cinquanta; detta somma non è dovuta per l'atto di protesto cambiario ».

Il quinto comma dell'articolo 154 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, è sostituito dal seguente:

« In relazione a particolari esigenze di servizio, è in facoltà del Ministero delle finanze, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che il pagamento della tassa del 10 per cento e della somma fissa di cui al comma precedente sia effettuato in modo virtuale ».

P R E S I D E N T E . I senatori Gramegna e Caruso hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere questo articolo.

Il senatore Gramegna ha facoltà di svolgerlo.

G R A M E G N A . Io sono del parere che, quando lo Stato è chiamato, per soddisfare esigenze della collettività, ad affrontare una maggiore spesa, abbia il diritto, anzi direi il dovere, di chiedere alla collettività medesima i mezzi per provvedervi. E siccome coloro che hanno a che fare con la giustizia fanno parte della collettività nazionale, io avrei saputo capire se a questa parte della collettività nazionale si fosse chiesto di contribuire a fornire i fondi necessari per far fronte alla maggiore spesa che deriva dalla legge che si va a votare.

Ma quando io leggo nell'articolo 34, che esamineremo tra poco, che alla maggiore spesa che si dovrà affrontare per l'aumento dell'organico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari — spesa che ammonta a 130 milioni — si provvederà con i

proventi che si ricaveranno dall'applicazione dell'articolo 32, io dico che in tal modo non si agisce conformemente a quella che è la norma, cioè al modo con cui normalmente si provvede ad ottenere i fondi che sono necessari allo Stato per far fronte alle sue esigenze.

Ma ho chiesto la soppressione dell'articolo anche per un altro motivo. Da un certo tempo a questa parte noi andiamo votando, qui in Parlamento, delle leggi in forza delle quali, per far fronte a determinate spese, sono chiamate a pagare le categorie di cittadini a beneficio dei quali la maggiore spesa dovrebbe essere corrisposta. Ora, mi sembra che questo non sia un modo giusto di procedere. L'amministrazione della giustizia non è un servizio che riguarda soltanto coloro che con la giustizia hanno a che fare, bensì è un servizio che riguarda tutta la collettività nazionale; pertanto tutta la collettività nazionale deve intervenire nel procurare i fondi che sono necessari. In altre parole, non bisogna far ricorso soltanto a coloro i quali, alle volte anche non per loro volere, sono costretti ad avere a che fare con la giustizia. Io non avrei chiesto la soppressione dell'articolo se, come ripeto, coloro che con la giustizia avranno a che fare fossero stati chiamati a contribuire con una quota parte, cioè se l'articolo 32 avesse fissato un aumento alquanto inferiore.

Sono queste le ragioni per le quali ritengo che il Senato vorrà tener conto della mia richiesta.

P I O L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I O L A . Faccio osservare che, se fosse accolto l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Gramegna, la legge resterebbe senza copertura e pertanto non potrebbe avere il suo corso.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

M O N N I , *relatore*. La Commissione trova esattissima l'osservazione fatta dal se-

natore Pioia. L'articolo 32 provvede appunto alla copertura della spesa, che è prevista in modo approssimativo e, direi quasi, aleatorio e pericoloso. Non si sa mai, l'onere potrebbe essere anche maggiore.

D'altra parte la spesa che questo articolo prevede è stabilita in lire 50, quindi si tratta di un aumento minimo. Sappiamo cosa significano oggi 50 lire: si tratta di un aumento lieve che non si può dire costituisca un aggravio esagerato.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

* **G O N E L L A ,** *Ministro di grazia e giustizia.* Debbo riconoscere che il senatore Gramegna ha toccato un tema molto interessante e molto delicato su cui abbiamo avuto varie volte dei dibattiti nel corso delle discussioni relative al bilancio della Giustizia.

Concordo però con la Commissione sul fatto che si tratta di un aumento molto tenue. D'altra parte, non possiamo in questo momento correre il pericolo, giustamente posto in rilievo dal senatore Piola, di far mancare la necessaria copertura alla legge.

Concordo pertanto con la Commissione sull'opportunità che l'emendamento non venga accolto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento soppressivo dell'articolo 32 presentato dai senatori Gramegna e Caruso, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 32.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

R O D A , *Segretario:*

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33.

Per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono

partecipare ai concorsi per ufficiale o aiutante ufficiale giudiziario, tutti coloro i quali, essendo in possesso degli altri requisiti richiesti dalla presente legge e non avendo superato il 45° anno di età, prestino servizio presso gli uffici degli ufficiali giudiziari. Vi possono anche partecipare, fino al suddetto limite di età di anni 45 e col possesso dei titoli prescritti, i messi di conciliazione che esercitino o abbiano esercitato le funzioni di ufficiale giudiziario o di aiutante ufficiale giudiziario.

In favore di tutti i suddetti concorrenti la votazione di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 160 è aumentata di un voto per ogni anno di servizio con un massimo di cinque voti. Agli effetti del computo l'anno iniziato si considera per intero.

L'aumento del punteggio è deliberato dalla Commissione a favore di ciascun candidato che risulti avervi diritto subito dopo l'attribuzione del voto per la prova orale.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Jodice e Papalia hanno proposto un articolo 33-bis. Se ne dia lettura.

R O D A , *Segretario:*

Art. 33-bis.

Gli aiutanti ufficiali giudiziari nominati tali in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 161 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, i quali, al compimento del 65° anno di età non hanno raggiunto i 15 anni di effettivo servizio, sono, a domanda, collocati a riposo con diritto a trattamento di quiescenza.

L'onere relativo al periodo di servizio mancante al raggiungimento dei 15 anni sarà a carico dello Stato.

Tale norma transitoria avrà la durata di 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge.

P R E S I D E N T E . Il senatore Jodice ha facoltà di illustrare questo emendamento.

J O D I C E . Rinuncio a svolgerlo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

M O N N I , *relatore*. La Commissione ha già espresso parere contrario in sede di discussione dell'articolo 18.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo ritiene che l'emendamento sia assorbito.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 33-*bis*, proposto dai senatori Jodice e Papalia, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 34. Se ne dia lettura.

R O D A , *Segretario*:

Art. 34.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 130.000.000 annue si provvederà con l'aumento della somma fissa prevista dal precedente articolo 32.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E . I senatori Gramegna e Caruso hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere questo articolo. L'emendamento però è precluso da una precedente votazione.

Metto ai voti l'articolo 34. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

G R A M E G N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R A M E G N A . Ho chiesto di parlare per un rilievo a norma dell'articolo 74 del Regolamento, prima della votazione finale del disegno di legge.

L'approvazione dell'emendamento soppressivo, da me proposto, della lettera a) del nuovo testo dell'articolo 129 del decreto presidenziale n. 1229 del 1959, prevista dall'articolo 9, se rimanesse così come è, rischierebbe di produrre un risultato contrario allo spirito dell'emendamento stesso, che, come risulta dal resoconto stenografico e come è stato giustamente rilevato dal senatore Piola, mirava ad escludere da qualsiasi aumento gli atti relativi a cause di minimo valore. L'attuale lettera b) dello stesso articolo dovrebbe essere dunque integrata come segue: « Per gli atti relativi ad affari fino a lire 50.000, resta in vigore la tariffa vigente ».

P R E S I D E N T E . Senatore Gramegna, lei mi propone un emendamento correttivo?

G R A M E G N A . Noi vorremmo ora in tal modo rimediare all'inconveniente che giustamente è stato fatto rilevare dal senatore Piola, ossia a questa lacuna del disegno di legge che si è venuta a formare dopo la soppressione della lettera a).

M O N N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N N I , *relatore*. Noi abbiamo accettato ad una proposta che è venuta dallo stesso senatore Gramegna. È esatto che gli atti relativi ad affari di valore fino a 50.000 lire pagheranno 200 lire come gli atti fino a 100.000 lire. Ciò è giusto e noi l'abbiamo accettato perchè riteniamo che gli atti relativi ad affari di valore fino a 50.000 lire siano ben pochi e che la differenza di 40 lire sia insignificante.

P I O L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I O L A . Ritengo che il senatore Monni non ricordi precisamente la motivazione che è stata data dai proponenti dell'emendamento per la soppressione della lettera *a*) dell'articolo 129 del decreto del 1959. Si è detto che, data la piccola entità degli affari, non fosse il caso di gravare di 160 lire i privati e non fosse il caso di aumentare...

M O N N I , *relatore*. Questo lo si sta dicendo adesso, non è stato detto prima.

P I O L A . Lo si è pensato in quel momento. Con la soppressione della lettera *a*) invece la situazione si è aggravata ancora di più. Ecco perchè è bene richiamare la tariffa vigente anteriormente al disegno di legge che si sta discutendo. La cosa è chiara. In caso contrario, si otterrebbe l'effetto opposto a quello che si voleva raggiungere con l'emendamento.

Quindi mi pare che l'articolo 74 del Regolamento, il quale prevede la possibilità di una correzione, quando la volontà dei proponenti è chiara, debba trovare applicazione.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

* G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Certamente, allorchè fu votato lo emendamento, il fine era quello che sottolineò il senatore Piola. Ho sentito che la Commissione non sarebbe d'accordo, ma, tenendo presente questa ulteriore osservazione, non so se sia il caso di chiarire, accettando la proposta.

M O N N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N N I , *relatore*. L'emendamento Gramegna-Carusò all'articolo 9 era così concepito: « Sopprimere la lettera *a*) del nuovo testo dell'articolo 129 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 ». La motiva-

zione che adesso se ne è data è nuova e non era stata data prima. La soppressione non è stata chiesta perchè fossero esonerati gli atti fino a 50.000 lire, ma perchè quegli atti fossero compresi nella successiva lettera *b*). In questo senso la Commissione ha accettato l'emendamento.

Se adesso si vuol disporre diversamente, è un'altra faccenda, ma non si cambino le carte in tavola! (*Interruzione del senatore Piola*).

P R E S I D E N T E . A seguito dei motivi esposti dal relatore, la rettifica proposta dal senatore Gramegna, a termini dell'articolo 74 del Regolamento, non può essere posta in votazione.

Soltanto se l'Assemblea fosse unanimemente d'accordo si potrebbe ripristinare la lettera *a*) dell'articolo 129 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, di cui all'articolo 9 del disegno di legge.

G R A M E G N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R A M E G N A . Lo spirito che ha animato il nostro emendamento non è quello che si afferma da parte della Commissione. Io ho motivato la richiesta di soppressione in questo modo: poichè si tratta di cause di piccola entità, gli atti che si riferiscono a tali cause devono essere esclusi da qualsiasi aumento.

P R E S I D E N T E . Non posso accettare la rettifica così come è stata proposta.

M A G L I A N O . Ripristiniamo la lettera *a*).

G R A M E G N A . Non posso essere d'accordo. La Presidenza ritiene di non poter accogliere la mia richiesta a norma dell'articolo 74: vada come vada.

P R E S I D E N T E . Si dia allora lettura dell'articolo 35.

R O D A , *Segretario:*

Art. 35.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36.

R O D A , *Segretario:*

Art. 36.

Il Governo è autorizzato a coordinare in un testo unico le norme di cui al decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, con quelle di cui alla presente legge.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Ritorniamo ora al primo emendamento, proposto dai senatori Jodice e Papalia, che era stato accantonato e che rileggo:

Art.

Dopo il secondo comma dell'articolo 4 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è aggiunto il seguente:

« Possono partecipare al concorso anche gli aiutanti ufficiali giudiziari che siano in possesso del titolo di studio previsto dal primo comma dell'articolo 160. In favore dei suddetti concorrenti la votazione di cui al penultimo comma dell'articolo 15 è aumentata di un voto per ogni anno di servizio, con un massimo di dieci voti ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

M O N N I , *relatore.* La Commissione fa osservare che l'articolo 33 del disegno di legge già disponeva: « Per un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono partecipare ai concorsi per ufficiale o aiutante ufficiale giudiziario, tutti coloro i quali, essendo in possesso degli altri requisiti richiesti dalla presente legge e non avendo superato il 45° anno di età, prestino servizio presso gli uffici degli ufficiali giudiziari. Vi possono anche partecipare, fino al suddetto limite di età di anni 45 e con il possesso dei titoli prescritti, i messi di conciliazione che esercitino o abbiano esercitato le funzioni di ufficiale giudiziario o di aiutante ufficiale giudiziario.

In favore di tutti i suddetti concorrenti la votazione di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 160 è aumentata di un voto per ogni anno di servizio, con un massimo di cinque voti. Agli effetti del computo l'anno iniziato si considera per intero.

L'aumento del punteggio è deliberato dalla Commissione a favore di ciascun candidato che risulti averne diritto subito dopo l'attribuzione del voto per la prova orale ».

La Commissione è ben lieta di dare la sua adesione a questa norma che sostituisce l'emendamento che era stato proposto dai senatori Jodice e Papalia, i quali proponevano non cinque ma dieci punti, e questo sembra eccessivo. La Commissione è pertanto contraria all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto allora in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dai senatori Jodice e Papalia. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Faccio presente all'Assemblea che, all'articolo 29 del testo del disegno di legge, già approvato, è citato l'articolo 146 del decreto 15 dicembre 1959, ai fini di talune detrazioni che sarebbero disciplinate in detto articolo, cui fa riferimento anche il nuovo disegno di legge. Sembra invece più appropriato fare riferimento all'articolo 147 dello stesso decreto presidenziale, ove appunto sono trattate dette detrazioni.

M O N N I , *relatore*. Sta bene.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questa correzione di ordine formale. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Avverto che i disegni di legge n. 736 e 781 sono assorbiti.

Presentazione di disegno di legge

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Autorizzazione alla vendita, a trattativa privata, in favore del Patriarcato Siro di Antiochia e per il prezzo di lire 1.000.000, dei locali demaniali siti in Roma e facenti parte del compendio denominato " ex Monastero delle Benedettine in Campo Marzio " » (1844).

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Inversione dell'ordine del giorno

P R E S I D E N T E . Propongo che si passi ora alla discussione del disegno di legge n. 1684, iscritto al n. 3 del punto II dell'ordine del giorno.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Delega al Governo per l'emanazione di provvedimenti in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e dell'imposta di conguaglio all'importazione » (1684)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Delega al Governo per l'emanazione di provvedimenti in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e dell'imposta di conguaglio all'importazione ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Roda. Ne ha facoltà.

R O D A . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, io non posso fare a meno di rilevare una certa incongruenza di questo disegno di legge che mira alla concessione di una nuova delega al Governo in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e di correlativa imposta di conguaglio alla importazione. Dico « nuova delega » perchè noi abbiamo già concesso in passato altre deleghe al Governo in questa materia, ma esse, evidentemente, non hanno sortito quell'effetto che avrebbero dovuto sortire a causa — me lo consenta l'onorevole Ministro, pur con tutto il rispetto che personalmente gli debbo — della scarsa diligenza con cui i conteggi sono stati fatti. Ed io debbo domandarmi se non si sia trattato di una voluta mancanza di diligenza. E mi spiego subito.

Se andiamo ad esaminare insieme, a volo d'uccello, la tabella allegata al disegno di legge, ci accorgiamo che ad un certo momento i rimborsi all'esportazione e relativi conguagli all'importazione previsti dalla precedente legge nella misura dell'8 per cento oggi vengono portati al 6,50 per cento, con una differenza quindi del 20 per cento in meno che a mio parere è alquanto massiccia. Io sono d'accordo, onorevole Ministro, che è molto difficile fare calcoli precisi in materia di imposta generale sull'en-

trata, così come è strutturata oggi nel nostro Paese, ma penso che poteva essere usata una maggiore diligenza.

In Francia, per esempio, c'è l'imposta sul valore aggiunto, e molto opportunamente la Francia ci ha preceduto sulla strada competitiva in quanto su tale tipo di imposta, almeno per quanto riguarda i rimborsi all'esportazione e i relativi conguagli all'importazione, non c'è proprio nulla da dire: i calcoli sono precisi, onde le proposte francesi di rimborso vengono accettate al cento per cento. Noi invece, con il nostro sistema di imposta « a cascata », ci siamo esposti — diciamolo pure con tutta franchezza e con tutta umiltà — ad una brutta figura in campo internazionale, tanto che, in parole povere, la Commissione speciale del M.E.C. ci ha dovuto richiamare solennemente all'ordine.

Ma il peggio è che, oltre alla brutta figura, noi rischieremo di non farci più credere nel prossimo futuro e quindi tutte le volte che presenteremo dei conteggi per ottenere rimborsi all'esportazione la Commissione speciale sarà autorizzata a rivenderli completamente, perchè è chiaro che, quando si sbaglia così grossolanamente, onorevole Ministro, quella Commissione, che ha il diritto e il dovere di tutelare lo spirito del Mercato comune (basato appunto sulla parità di condizioni tra i sei Paesi della Comunità, soprattutto nei confronti dei Paesi terzi, per quel che riguarda i dazi di importazione e di esportazione), e ciò per evitare il pericolo di premi all'esportazione, di *dumping*, eccetera, è costretta ad intervenire con ammonimenti di questo tipo.

Ma io torno a domandarmi si tratta soltanto di imprevidenza? Pongo il problema in termini interrogativi, collega Piola e onorevole Ministro, perchè, ripeto, se noi scorriamo la tabella allegata al disegno di legge, ci accorgiamo che abbiamo proposto un rimborso dell'8 per cento ai nostri esportatori e ciò — attenti bene — quando tutta quella parte che eccede la misura vera dell'imposta incorporata nel prodotto si traduce in un premio all'esportazione; e, per quanto riguarda la correlativa imposta di conguaglio all'importazione, essa

si riferisce alle medesime voci della tabella ed è dell'uguale misura dell'8 per cento. Ma se l'imposta di conguaglio supera quello che effettivamente è stato aggiunto come imposta generale sull'entrata, ebbene questo significa semplicemente che si tratta di un dazio di protezione, mentre sia il premio all'esportazione sia il dazio di protezione sono tassativamente vietati dal M.E.C., anzi oserei dire che il M.E.C. si fonda proprio sull'abolizione, sia pure graduale, del premio all'esportazione e di un dazio all'importazione. Altrimenti non avrebbe alcun senso il Trattato di Roma del Mercato comune.

Ma — dico io con malizia, e desidererei che l'onorevole Ministro mi correggesse — come è possibile? Io capisco che in un'imposta del nostro tipo si possa sbagliare. Ci sono diversi passaggi, si può anche sbagliare. Ma quando si sbaglia nella misura del 20 per cento, io mi chiedo in base a quale criterio si fanno i calcoli, specialmente quando dobbiamo presentare i nostri conteggi al Mercato comune, ad autorità così qualificate ed esperte. Io immodestamente dico che, se fossi membro di quel tal comitato, prima di lasciar passare una tabella andrei a fondo con i conteggi di rimborso richiestimi.

Badate bene che uno scarto anche di una unità in percentuale riguarda tutta la gamma dei prodotti esportati ed importati. Lo scatto dell'1 per cento, ad esempio, si traduce in miliardi e miliardi. Ora, quando noi esaminiamo la prima colonna dell'allegato a), ci troviamo di fronte ad uno sbaglio in eccesso del 20 per cento, anzi di più, perchè, mentre avremmo dovuto commisurare il 6,50 per cento di rimborso all'esportatore e correlativamente il 6,50 per cento di maggiore aggravio all'importazione, siamo andati invece, allegramente, all'8 per cento. Dal 6,50 all'8 per cento c'è una differenza del 23 per cento. Onorevole Ministro, come si fa a sbagliare del 23 per cento sulle voci descritte dalla prima colonna? Qui non si tratta di cianfrusaglie, non si tratta di modesti beni di consumo, che passano magari 4, 5, 6 volte di mano in mano, per cui si può argomentare che ci siamo sbagliati, nel

nostro Paese, perchè anzichè esserci tre passaggi, ce ne sono quattro o sei, mentre in Francia o altrove ce ne sono meno, con una organizzazione industriale differente dalla nostra. Quando leggiamo che queste quattro voci sono costituite da costruzioni e loro parti, macchine generatrici, carri merci ed autoveicoli, è evidente che si tratta di un campo assai delicato ed impegnativo onde dobbiamo essere in grado di fare dei conti precisi.

Allora e da supporre che questi conteggi ve li abbia fatti la più grande casa esportatrice di autoveicoli, che è la Fiat, e che voi li abbiate accettati supinamente. Questo spiega tutto, spiega come abbiamo dato alla Fiat un 23 per cento di premio all'esportazione in più sul dovuto e lecito rimborso I.G.E., spiega che tutte le automobili importate nel nostro Paese hanno subito un aggravio di ugual misura come maggior tassa d'importazione. Ma, onorevole Ministro, quando abbiamo la fortuna di avere una industria automobilistica di Stato, come l'Alfa Romeo, io penso che prima di accettare le tabelle proposte dalla Fiat — è una mia supposizione — bastava chiedere ufficialmente all'Alfa Romeo di stabilire qual è l'incidenza dell'I.G.E. su ogni automobile che produce. In base a questo parametro ci sarebbero state ancora delle differenze, forse ci sarebbero state delle contestazioni in campo internazionale, ma non nella misura del 23 per cento! Proprio in questo settore, che è il più competitivo e controllato, si poteva forse sperare che gli altri chiudessero gli occhi?

Onorevole Ministro, qui noi abbiamo fatto una pessima figura anche per questa nostra incredibile ingenuità ed è appunto questo il motivo per cui io ho preso la parola in Aula. Nè dica il senatore Piola che si tratta di cose che abbiamo già discusso in Commissione. Che senso ha, allora, portare una legge in Aula? È logico che se, dopo averne parlato in Commissione in sede referente, sentiamo il bisogno di portare il provvedimento in Aula, è perchè anche gli altri colleghi che non appartengono a quella Commissione hanno il diritto di giudicare sulla bontà o meno del provvedimento o

magari, diciamo pure, sulla eccessiva portata polemica delle nostre argomentazioni.

Onorevole Ministro, ecco il motivo per cui sono molto preoccupato per queste deleghe che ci vengono sempre richieste perchè, si dice, si tratta di materie tecniche e nelle materie tecniche noi parlamentari (che non siamo dei tecnici, si sottintende) ce la caveremmo male. Invece, con la delega al Governo, il Governo delega a sua volta il funzionario il quale è un tecnico e farà le cose per bene.

Bella figura abbiamo fatto invece!

Noi socialisti pensiamo questo delle deleghe, indipendentemente dal tipo di delega o da qualsiasi tipo di Governo, ed escludendo quindi la persona del Ministro (si sa, il Ministro non può nè deve entrare nell'analisi dei conteggi dei ristorni e rimborsi dell'I.G.E.) e questo è il motivo per cui noi siamo molto cauti nel concedere le deleghe al Governo; questa è, vorrei dire, l'istanza di principio del mio intervento.

Quando si tratta semplicemente di questioni tecniche, di questioni aritmetiche — aggiungere le diverse incidenze di un determinato tipo di imposta, nel nostro caso la I.G.E. — ecco che anche in questo caso ci troviamo con le incongruenze che sono denunciate da voi Ministri e che vi hanno portato, lo ripeto, onorevole Piola, a obbligare, checchè si dica, la famosa Commissione del M.E.C. a invocare il disposto dell'articolo 97 che, molto diligentemente come sempre, il senatore Piola ha voluto riportare nella sua relazione

Questo è il motivo per cui noi, una volta ancora, per una questione di principio, votiamo contro questo provvedimento. Votiamo contro pur rendendoci conto che, dato il richiamo giustificatissimo della Commissione del M.E.C. dal momento che noi siamo stati presi — mi si perdoni il termine, e non vorrei essere frainteso — con le mani nel sacco, dobbiamo obbedire alle cortesie ingiunzioni (ingiunzioni, onorevole Piola!) della Commissione stessa in base all'articolo 97 del Trattato.

Credo con ciò di avere esaurito il mio intervento

PRESIDENTE Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

P I O L A, *relatore* Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'intervento del senatore Roda è l'intervento di colui il quale pare voglia essere assolutamente il primo della classe nell'applicare il Trattato del M.E.C.

Il Trattato di Roma è indubbiamente un Trattato molto complesso ed ogni Stato membro, pur naturalmente applicandolo, lo ha fatto con quelle resistenze che il Trattato stesso permetteva.

L'Italia non si è comportata certo peggio degli altri Stati, anzi bisogna riconoscere che effettivamente è stata, come l'onorevole Roda, il primo della classe.

La bilancia dei pagamenti, se vi sono stati dei premi all'esportazione che sono andati al di là dell'ammontare dell'imposta, avrà ricevuto indubbiamente dei benefici che l'onorevole Roda, che si interessa molto di economia e di bilanci in relazione alla nostra esportazione, non può certo disprezzare. Perciò il duro attacco che è stato mosso al Ministro...

R O D A. Al Ministro no!

P I O L A, *relatore*. ... Al Ministero — non parliamo mai di persone — per « la brutta figura » che si sarebbe fatta di fronte alla Commissione di cui all'articolo 97, non mi pare giustificato. Anzi l'allegato 1, che io mi sono premurato di porre dopo la relazione, sta a dimostrare come il Governo si sia sempre adeguato a quelle che erano le richieste di qualcuno degli Stati membri. E ne fanno fede le diverse deleghe che sono state date al Governo: deleghe di cui il Governo ha tenuto conto nei limiti che gli erano stati concessi dal Parlamento, non andando al di là e non facendo nessuna « brutta figura ».

Se è vero che, nelle discussioni in sede di applicazione del Trattato, sono state fatte delle richieste all'Italia perchè riducesse alcune aliquote, è anche vero che tali discussioni non sono avvenute solo nei nostri con-

fronti, e che anzi noi stessi ne abbiamo fatte nei confronti di altre Nazioni. La determinazione dell'imposta, secondo il nostro sistema, è difficile e dà sempre luogo a discussioni.

Del resto, si tratta di un gruppo di voti molto limitato, perchè di 172 voci in confronto a migliaia, nella maggioranza di esse certamente non è facile stabilire il coacervo per determinare l'imposta generale sull'entrata. E la stessa delega potrà trovare il suo controllo in quella Commissione parlamentare che la legge del 1949, se non erro, prevede. In Commissione era stata sollevata, a proposito dell'ampiezza di questa delega, una questione che l'onorevole Roda non ha più sollevato, perchè la delega stessa, oltre che al raggruppamento di queste voci, ha anche altre finalità di coordinamento, di correzione di errori, di riempimento di lacune o di omissioni. Siccome a questa osservazione era già stato risposto nella relazione scritta ed essa non è stata più sollevata, penso che le ragioni da me esposte nella relazione scritta siano state persuasive.

R O D A. D'accordo sui semi di sommacco, che non so cosa siano!

P I O L A, *relatore*. Anch'io, quando ho letto per la prima volta questo stranissimo nome, mi sono chiesto a cosa servissero i semi di sommacco: sono semi di una pianta siciliana, che servono per la conceria delle pelli.

Sulla base delle esposte considerazioni penso che non sia giustificato il voto contrario a questo disegno di legge, che viene incontro alla necessità di una convivenza e di uno spirito di collaborazione dell'Italia con gli altri membri del Mercato comune e deve quindi ricevere dal Senato il voto favorevole.

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

T R A B U C C H I, *Ministro delle finanze* Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che, se si dovessero osservare tutte le voci che erano comprese nelle varie tabel-

le allegate ai decreti delegati per stabilire le quote di rimborso dell'imposta generale sull'entrata, e se si dovessero computare con le voci per le quali domandiamo oggi la delega al fine di apportare qualche modifica, si dovrebbe dire che il lavoro svolto, dagli uffici evidentemente, non dal Ministro, è stato di una precisione che difficilmente avrei ritenuto raggiungibile. Vorrei che il Senato avesse maggiori ragguagli sul modo in cui viene svolto questo lavoro.

Bisogna basarsi su aziende tipo, perchè nella realtà economica operano aziende di diversa struttura (integrata, semi integrata e non integrata) i cui cicli di produzione supportano una diversa incidenza d'imposta. Dovendo fissare un'aliquota di rimborso, non si può prendere l'aliquota di una sola azienda tipo, ma occorre tener conto di varie aziende tipo; e fare in modo che non risulti sacrificata la posizione delle aziende più piccole.

Fra le discussioni svoltesi in sede di commissione presso la C.E.E., una verteva proprio sulla media che si doveva fissare fra i vari dati aziendali, cioè sul punto se si dovesse fare una media ponderale o normale. Naturalmente le tesi erano diverse: alcuni sostenevano che si dovesse fare una media ponderata fra aziende grandi con struttura verticale e aziende a struttura orizzontale, mentre altri affermavano che si dovesse tener conto di ogni azienda nella situazione in cui si trovava. In secondo luogo, per tornare allo studio fatto, nel calcolo bisogna tenere presente non soltanto l'incidenza diretta, ma anche l'incidenza indiretta. Orbene, se è facile comprendere quale possa essere l'incidenza dell'I.G.E. sulla materia prima, sull'energia elettrica, sulle spese normali impiegate, sulle spese di rappresentanza nella vendita, ecc., la discussione diventa assai più difficile e complessa quando si risale al di là della normale funzione dell'acquisizione delle materie prime. Per esempio, per stare sempre nel campo metallurgico, si può tenere buon conto dell'incidenza dell'I.G.E. sul costo del ferro avendo presenti il costo degli affitti delle miniere, la spesa dell'energia elettrica per la lavorazione e gli altri elementi abbastanza calcolabili; ma quando si passa poi al costo

di tutte le intermediazioni, ci si comincia a trasferire da dati scientifici ai concetti che vorrei dire filosofici, se si potesse affermare che in filosofia c'è minore certezza che nella scienza esatta. Se poi si sviluppa lo studio e si vuol calcolare l'influenza di tutti gli elementi che incidono sulla produzione, ad un certo momento il campo si allarga a tal punto, che non si trova più un punto di arrivo.

Tutti questi studi, che sono stati effettuati fin dove possibile con la massima precisione, ad un certo punto avevano dei dati a calcolo, perchè non potevano che essere fatti a calcolo i dati dell'incidenza. Dire che in sede internazionale siano state contestate alcune voci...

R O D A . 170 voci fra le più importanti.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Le contestazioni sono state molto relative. E, per la verità, se dovessi testimoniare sul come è avvenuta la contestazione, dovrei dire che essa è stata fatta su basi molto sommarie, e che si è finito col dire che si poteva ritenere in via normale che l'incidenza fosse di due volte il tasso dell'I.G.E. Ecco come è nato il 5,50 per cento, che non è che una riduzione del 6,60.

Per la verità il Governo italiano avrebbe potuto richiedere di essere giudicato dal Tribunale internazionale, ma dato appunto il modo presuntivo con cui, necessariamente, si deve calcolare l'I.G.E., qualsiasi tribunale non avrebbe potuto che fare una valutazione complessiva. Ecco perchè il Ministro, che era presente, dopo aver adoperato l'arte della trattativa, ora discutendo su una voce e ora tirando su un'altra, ad un certo momento è arrivato ad un dato di fatto che può essere vicino alla realtà, come lo era il dato originario.

Questo dato, però, è frutto di una trattativa con la quale è stato raggiunto un accordo, così come succede molto spesso quando si deve arrivare a degli accordi senza la possibilità di avere una certezza matematica.

In relazione a quanto detto, e riferendomi alle osservazioni molto esattamente fatte dall'onorevole Piola nella sua relazione, io credo di potere con tutta tranquillità richie-

dere al Senato di concedere la delega per queste piccole modificazioni che vanno fino al 22 per cento in alcuni casi dal punto di vista di arrivo, e quasi al 20 per cento dal punto di vista di partenza.

R O D A . Sono dati fasulli. Allora si doveva insistere.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Abbiamo già detto, anche in sede internazionale, che non erano dati fasulli: erano necessariamente conteggi calcolati, ma ad un certo momento, quando la contestazione si è ridotta a poche voci soltanto, abbiamo ritenuto di poter aderire ad una tesi transattiva.

Per questi motivi ritengo di poter chiedere al Senato che tranquillamente conceda la delega per apportare quelle piccole modificazioni di cui ho parlato e, se vogliamo, anche quelle ancora minori, più di forma che di sostanza — alle quali ha accennato il relatore Piola — modificazioni che potranno, io spero, eliminare in modo definitivo ogni contestazione sull'argomento. Dico spero, perchè è sempre in discussione, in sede internazionale e lo rimarrà ancora per molti anni, la scelta di un metodo comune per arrivare a degli accertamenti precisi. Questa discussione per la scelta di un metodo comune al fine di arrivare a degli accertamenti precisi, sembra ripetere, come durata, quella sul disarmo, che io sento fare da quando ho la ragione senza che mai si arrivi a concludere qualcosa di concreto.

Per finire, dovendosi regolare in questo frattempo le cose — e le cose verranno regolate abbastanza bene con il sistema transattivo al quale ho accennato — insisto perchè il Senato voglia approvare il disegno di legge. *(Applausi dal centro)*.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Articolo unico.

Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a provvedere, mediante la formazione di nuove tabelle, al definitivo assetto delle aliquote che, a' termini della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, attuano la restituzione dell'imposta generale sull'entrata alla esportazione e la corrispondente imposta di conguaglio all'importazione, apportando le necessarie variazioni ed integrazioni alle tabelle in vigore dei prodotti ammessi alla restituzione e di quelli soggetti all'imposta di conguaglio sulla base del tributo assolto nel ciclo di fabbricazione dei prodotti esportati.

Il provvedimento di cui al precedente comma sarà emanato mediante decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio, del tesoro, dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero, previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e successive modificazioni e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione dei disegni di legge: « Modificazioni degli articoli 164 e 175 del Codice penale » (135), d'iniziativa dei senatori Picchiotti ed altri; « Modificazione degli articoli 164 e 175 del Codice penale » (292), d'iniziativa dei deputati Degli Occhi ed altri (Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati) e approvazione in un testo unificato del disegno di legge: « Modificazione degli articoli 164 e 175 del Codice penale » (135-292)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge

d'iniziativa dei senatori Picchiotti, Fenoaltea, Cianca e Marazzita: « Modificazioni degli articoli 164 e 175 del Codice penale » e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Degli Occhi ed altri: « Modificazione degli articoli 164 e 175 del Codice penale »

P I C C H I O T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I C C H I O T T I . Poichè il senatore Papalia, relatore del disegno di legge in esame è assente, il collega Monni, che conosce la materia più di tutti noi perchè l'ha vissuta insieme con noi, potrebbe assumere le funzioni di relatore. Dato che sull'argomento c'è l'unanimità, mi pare che la cosa debba andare *de plano* e si dovrebbe risolvere in pochi minuti. Dopo tutto si tratta di una proposta che ha una importanza non indifferente per tutto il Paese e che è richiesta specialmente dalla Magistratura

M O N N I . Domando di parlare

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà

M O N N I . Avrei piacere di poter accontentare l'amico Picchiotti; tuttavia osservo che il relatore, senatore Papalia, non può essere sostituito da me, all'ultima ora, senza che egli possa fare eventualmente qualche rimostranza per questa sostituzione. I disegni di legge in discussione sono stati posti all'ordine del giorno all'ultima ora; probabilmente il senatore Papalia non ne è stato messo al corrente. Se si è assentato, è segno che ignorava che i disegni di legge sui quali egli ha fatto la relazione, sarebbero stati discussi in questa seduta. Dunque non avrei avuto difficoltà ad accettare di sostituire il senatore Papalia e di improvvisare una relazione, se il senatore Papalia fosse stato della mia parte politica; non posso invece sostituire in tale funzione un senatore di un Gruppo diverso dal mio. Sarebbe un precedente irregolare, che certamente mi metterebbe in una situazione imbarazzante. D'altro canto, senatore Picchiotti, il disegno

di legge da lei proposto e quello dell'onorevole Degli Occhi sono stati sostituiti da un testo della Commissione, che ha proposto un sesto comma all'articolo primo e un testo nuovo dell'articolo 2. Ora, se il proponente, senatore Picchiotti, ed il suo Gruppo accettano il testo della Commissione, io non ho difficoltà a sostituire all'ultimo momento il relatore e a consentire la discussione; in caso contrario, invece, non potrei essere consenziente perchè esprimerei sicuramente un avviso contrario a quello dell'onorevole Papalia, il che non sarebbe certamente corretto.

P I C C H I O T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà

P I C C H I O T T I . Ringrazio il collega Monni della delicatezza che anche questa volta ha voluto dimostrare. Tuttavia, per la antica amicizia che ci lega, io lo vorrei pregare, anche a nome del mio Gruppo, di assumere questo incarico. Se lo farà, gliene saremo vivamente grati, perchè è una proposta che noi consideriamo importantissima, e per l'approvazione della quale ci rimettiamo a quelle che sono state le decisioni della Commissione.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà

* G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli senatori, se si tratta di agevolare l'accoglimento di un disegno di legge il quale, per quanto si discosti da una analoga proposta governativa, lo fa tuttavia solo per piccoli dettagli che forse non presentano difficoltà insuperabili, il Governo è qui a disposizione del Senato e fin da questo momento si dichiara favorevole ad accogliere il testo della Commissione, sempre che sia superata questa difficoltà della sostituzione del relatore. Se invece si volesse aprire la discussione, riprendendo quelli che sono stati i testi originali, allora la materia si al-

largherebbe, e in questo caso il Governo riterrebbe senz'altro opportuna la presenza del relatore.

O T T O L E N G H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà

O T T O L E N G H I . Le pongo una domanda, onorevole Ministro. Lei ha parlato soltanto del testo della Commissione, riguardo al quale io concordo come concorda il mio Gruppo, però sul mio emendamento, tendente a modificare il n. 1 dell'articolo 1 con l'introduzione delle parole « non colposo » dopo le parole « per delitto », vorrei insistere e vorrei domandare se il Governo ha difficoltà a parlarne per un minuto solo.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia.* Il suo emendamento involge tutta una serie di problemi nuovi.

P R E S I D E N T E . È una grossa questione, senatore Ottolenghi.

O T T O L E N G H I . Mi dia allora la parola in sede di discussione generale, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale. Il senatore Ottolenghi ha facoltà di parlare.

O T T O L E N G H I . Io ho il senso della discrezione, signor Presidente, e non abuserò certamente della pazienza dell'Assemblea.

Per agevolare la rapida approvazione di questo disegno di legge, anche io, così come ha fatto il senatore Picchiotti, dichiaro di aderire al testo della Commissione. Però, siccome avevo proposto un emendamento, che ritiro in omaggio all'intendimento testè esposto, vorrei pregare il Governo di tener conto dello spirito che animava la mia proposta. Non si trattava di ricorrere a un semplice accorgimento verbale o di apportare una semplice precisazione, ma di modificare profondamente la struttura del Codice penale

per quel che riguarda i delitti colposi, o meglio di creare un precedente sulla via della necessaria differenziazione tra delitti colposi e dolosi.

Ha detto poco fa il ministro Gonella — e lo abbiamo ripetuto tutti, sebbene più modestamente, anche in altre occasioni — che il Codice penale non dovrebbe essere toccato or qua or là e che occorre invece una grande, radicale e organica riforma. Purtroppo questa riforma ritarda, e, in attesa che essa venga, sono stati spesso proposti, sia da parte del Governo sia da parte dei parlamentari, ritocchi e modifiche che appaiono indispensabili. E una delle modifiche principali, a mio avviso, dovrebbe essere proprio quella della disciplina dei reati colposi, in quanto non è più tollerabile che il reato colposo sia considerato alla stessa stregua del reato doloso, vuoi per quel che riguarda la natura giuridica della pena, vuoi per quel che riguarda la considerazione da parte del Codice penale del reato colposo stesso a tutti gli effetti, compreso quello della recidiva.

Ora, venendo in discussione questo progetto di legge per la sospensione condizionale della pena, io proponevo — e mi pareva che tale proposta non avrebbe dovuto suscitare un vespaio di discussioni — che si ritenesse ostativa una precedente condanna purchè per delitto non colposo, ovvero che una condanna inflitta per delitto colposo non potesse mai essere di ostacolo alla concessione della sospensione condizionale della pena

Comprendo perfettamente — ed in questo posso concordare con l'onorevole Ministro — che si tratta di un argomento che investe problemi giuridici alquanto ampi, in quanto si tratta di formulare un nuovo principio secondo il quale il delitto colposo deve essere valutato in modo diverso dal delitto doloso (e per questo solo avevo proposto l'emendamento); però devo chiedere che ci si accinga subito allo studio della materia onde proporre al più presto possibile un sostanziale disegno di legge per riformare tutta la disciplina della colpa penale. A questa condizione accetto volentieri di ritirare il mio emendamento e di aderire al testo proposto dalla Commissione

P I C C H I O T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I C C H I O T T I . Signor Presidente, in tema di diritto sono perfettamente d'accordo con quanto ha testè dichiarato il collega Ottolenghi. Penso però che tutto ciò potrà formare oggetto della riforma del Codice penale quando verrà in discussione. In quella sede, all'articolo opportuno, potremo aggiungere quello che giustamente il collega Ottolenghi ha proposto al Senato, ma intanto si approvi questa legge, che è attesa anche dagli stessi magistrati.

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

M O N N I , *f. j. relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta del senatore Papalia

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Concordo con la relazione della Commissione.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli nel testo unificato proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura

R U S S O , *Segretario*:

Art. 1.

L'articolo 164 del Codice penale (*Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena*) è sostituito dal seguente:

« La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa:

1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto anche se è intervenuta riabilitazione, nè al delinquente o contravventore abituale o professionale e al delinquente per tendenza,

2) allorchè alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perchè il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta.

Tuttavia, nel caso che per una precedente condanna a pena pecuniaria sia stata già ordinata la sospensione della esecuzione, il giudice può, nell'infliggere una nuova condanna a pena detentiva, disporre la sospensione condizionale della pena, subordinando la concessione del beneficio al pagamento della predetta pena pecuniaria nel termine stabilito dal giudice stesso, salvo che il condannato si trovi nella impossibilità di adempiervi ».

(*E approvato*).

Art. 2.

L'articolo 175 del Codice penale (*Non menzione della condanna nel certificato del casellario*) è sostituito dal seguente:

« Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione di lire, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.

La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non supe-

riore a due anni ed una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.

Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non far menzione della condanna precedente è revocato.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni, con richiesta di risposta scritta, pervenute alla Presidenza.

RUSO, Segretario:

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se è a conoscenza di come venga applicato nelle Università l'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, che dispone una maggiorazione di tasse scolastiche da destinarsi alle opere universitarie nella misura del 30 per cento della tassa annua di iscrizione ove lo studente appartenga a famiglia con un reddito complessivo annuo superiore a tre milioni di lire;

se ritiene che detto limite di lire tre milioni debba intendersi come reddito netto, così come rilevasi dalla dichiarazione unica dei redditi;

se non ritiene quindi di chiarire, con precise disposizioni alle segreterie universitarie, al fine di uniformità di trattamento degli studenti, dei quali alcuni e per talune sedi lamentano di esser sottoposti alla maggiorazione di cui trattasi con riferimento al reddito lordo di famiglia superiore al limite

di tre milioni di lire, mentre il reddito netto è inferiore (2746).

BUSI

Al Ministro dei lavori pubblici, richiamandosi al voto unanime espresso dalla 7ª Commissione permanente del Senato nella seduta del 6 dicembre 1960 per l'attuazione della linea ferroviaria Bari-Matera-Metaponto, seduta nella quale fu dato incarico al relatore, senatore Florena, di presentare relazione favorevole all'Assemblea per l'approvazione dell'analogo disegno di legge n. 128 del Senato;

per conoscere:

a) se siano stati finalmente compiuti gli studi che si intendevano condurre a mezzo degli Uffici competenti del Ministero dei lavori pubblici, in concorso con quelli del Ministero dei trasporti, per accertare la validità tuttora, a loro giudizio, della proposta della Commissione per lo studio del piano regolatore delle Ferrovie con la quale fu dichiarata di primo tempo, e in prima linea per il Sud, la costruzione della linea ferroviaria suddetta, secondo il progetto approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

b) se ritenga che alle esigenze di rapidi trasporti al Nord, derivanti dalla trasformazione fondiaria della zona, trasformazione a cui si riferì la Commissione per lo studio del piano regolatore delle Ferrovie, e che oggi è in avanzatissima realizzazione, si sia ora aggiunta una nuova esigenza per la industrializzazione della zona per effetto della scoperta del metano in provincia di Matera, provincia che presenta una quota di ragguaglio infima in fatto di comunicazioni ferroviarie;

c) se intenda sottoporre queste considerazioni e il risultato degli studi degli Uffici di cui sopra, insieme con il voto della 7ª Commissione del Senato, ai Ministri del tesoro e del bilancio, per ottenere gli stanziamenti occorrenti alla realizzazione dell'opera, affinché nel centenario dell'unificazione nazionale si abbia almeno l'avvio ad

513^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

15 DICEMBRE 1961

una parità di giustizia anche per gli operatori economici di quella zona notoriamente depressa (2747)

SCHIAVONE

**Ordine del giorno
per la seduta di sabato 16 dicembre 1961**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, sabato 16 dicembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Deputati CAPPUGI ed altri; GASPARI e BOZZI. — Modifiche e norme interpretative delle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, e 3 aprile 1958, n. 471 (899) (*Approvato dalla 10^a Commissione permanente della Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari